

INDICE - MODULO 1 - PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI (NON REVISIONATO)

- Lezione 2: La valutazione delle immobilizzazioni materiali
- Lezione 4 bis: Le perdite di valore delle immobilizzazione
- Lezione 7: Il leasing secondo l'IFRS 16
- Lezione 9: I ricavi secondo l'IFRS 15
- Lezione 12 e 14: Le attività immateriali secondo lo IAS 38
- Lezione 17: La rappresentazione degli strumenti finanziari di debito
- Lezione 19: Gli strumenti finanziari derivati
- Lezione 22: Le operazioni in valuta
- Lezione 29: La valutazione dei titoli e delle partecipazioni al costo
- Lezione 32: Il rapporto tra le norme tributarie e il bilancio d'esercizio
- Lezione 34: La fiscalità differita
- Lezione 36: Il bilancio consolidato e il concetto di controllo
- Lezione 39: Il bilancio consolidato – casi applicativi nel primo esercizio
- Lezione 42: Il bilancio consolidato – casi applicativi negli esercizi successivi
- Lezione 44: il consolidamento sintetico e il metodo del patrimonio netto

LEZIONE 2 – LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – 31.01.2023

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono fattori produttivi destinati ad essere utilizzati durevolmente, non sono destinate alla vendita né alla trasformazione (es. società di sviluppo immobiliare considera gli immobili come beni merce).

Le immobilizzazioni materiali sono cespiti fisicamente individuabili. Rappresentano una delle componenti principali di un'azienda, sia in termini di valore di bilancio che di investimento per avviare e svolgere questa attività. La struttura del passivo potrebbe essere stata costituita (equity/debito) sulla base delle immobilizzazioni materiali.

Sono classificate per natura/tipologia: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, automezzi, mobili, hardware, ...

Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dall'assenza di tangibilità o consistenza fisica. Vengono invece suddivise in tre tipologie in relazione alle loro intrinseche caratteristiche:

- Beni immateriali in senso stretto: marchi, brevetti, ...
- Costi pluriennali: secondo OIC iscrivibili in bilancio nel rispetto di determinate condizioni
- Avviamento: bene immateriale o attività intangibile residuale

Aspetto critico ai fini della valutazione è la separabilità dal complesso aziendale: possono essere cedute/trasferite singolarmente? Le immobilizzazioni materiali in linea di massima sono circolabili e hanno "un loro senso" anche se tolte dal complesso aziendale in cui sono inserite.

Differenti nozioni di valore:

- Costo sostenuto (Costo storico):
 - o Costo di acquisto per le immobilizzazioni acquistate da terze economie
 - o Costo di produzione per le immobilizzazioni sviluppate internamente
- Valore netto contabile: costo storico al netto del fondo ammortamento (costo storico residuo)
- Valore recuperabile tramite alienazione: ammontare che può essere ricavato dalla cessione dell'immobilizzazione in una vendita a prezzi normali di mercato tra parti bene informate e interessate al netto degli oneri diretti
- Valore recuperabile tramite l'uso: valore espressione della capacità di ammortamento oppure valore attuale dei flussi netti di cassa attesi

Prima iscrizione in bilancio: il valore di prima iscrizione in bilancio deve essere il minore tra costo storico di acquisto o produzione e il valore recuperabile (tramite l'uso o tramite la vendita). È illogico pensare che un'immobilizzazione appena acquisita abbia un valore superiore al prezzo realizzabile tramite la vendita. Se non si ha la certezza di recuperare un investimento tramite l'uso non ha senso fare l'investimento. Quindi il valore di prima iscrizione coincide quasi sempre con il costo storico.

Modalità di acquisizione: un cespite può essere:

1. acquisito da terze economie a titolo oneroso

Costo di acquisto = prezzo di acquisto (+ eventuale IVA indetraibile) – sconti commerciali + oneri accessori (es. trasporto, montaggio, collaudo, consulenze, ... -> strettamente correlati) + eventuali oneri finanziari su capitale di prestito (facoltà in principi OIC solo a certe condizioni).

2. generato internamente in economia

Costruzioni interne (costruzioni in economia): costi variabili industriali + quota costi fissi industriali + costi commerciali + oneri finanziari su capitale di prestito. I costi industriali possono essere capitalizzati solo se la costruzione interna è svolta su base sistematica e continuativa da parte dell'impresa mediante appositi uffici e reparti. Gli oneri finanziari possono essere capitalizzati solo a certe condizioni

La quota parte dei costi amministrativi e generali e dei costi commerciali non può essere capitalizzata. La differenza tra costruzioni interne e prezzo di mercato (utile) non può essere capitalizzato dato principio di prudenza (non è realizzato).

3. acquisito in altro modo (apporto -> es. conferimento in natura da un socio; permuta; donazione; leasing; ...). Le immobilizzazioni sono iscritte al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al possesso dei beni: trasferimento della proprietà (OIC). Una tipica operazione di leasing finanziario in Italia come schemi di bilancio viene affrontata sotto il punto di vista formale; quindi, non iscrivo il bene in bilancio. In nota integrativa poi dovrò inserire una serie di processi che simuleranno un'analisi finanziaria del leasing.

Capitalizzazione degli oneri finanziari: in presenza di investimenti che richiedono un periodo di fabbricazione particolarmente esteso (navi, stabilimenti, capannoni, linee di produzione, ...) gli interessi passivi sostenuti per finanziare il cespite (al netto di eventuali interessi attivi) sono capitalizzabili se:

- sono stati effettivamente sostenuti
- sono oggettivamente determinabili

Tasso di interesse: quello del finanziamento specificamente contratto o in presenza di molteplici finanziamenti il tasso medio ponderato. Il tasso scelto non può essere mai superiore al tasso medio di mercato di finanziamenti similari.

Periodo di capitalizzazione: dal momento del primo esborso fino a quando il bene è pronto per l'uso. L'inizio non è alla data di concessione del finanziamento ma da quando inizio a sostenere i costi (es. pagamento dell'anticipo) -> da quando ho la manifestazione finanziaria in uscita correlata al bene.

Accadimenti durante la vita utile del cespite: durante la loro vita utile le immobilizzazioni materiali subiscono spesso manutenzioni:

- manutenzioni e riparazioni ordinarie (annuali o cicliche): costi di esercizio (integralmente imputati a conto economico)
 - o Costi di riparazione: ripristinano il funzionamento a seguito di guasti e rotture, sono difficilmente programmabili ma prevedibili
 - o Costi di manutenzione ordinaria o ciclica (mantengono in efficienza le immobilizzazioni allo scopo di garantirne la funzionalità e la vita utile prevista)
- ammodernamenti, miglioramenti o manutenzioni straordinarie: sono capitalizzabili (suddivisi in più esercizi con ammortamento)
 - o Producono un aumento significativo e misurabile della produttività, dell'efficienza, della sicurezza del bene e/o ne prolungano la vita economica utile.

Component approach - ammortamento: se il cespite è composto da singole parti, ciascuna dotata di una propria vita utile, è possibile ammortare ogni singola parte secondo un diverso piano di ammortamento (component approach) (es. componente asfaltatura e componente pista go-kart).

Altri accadimenti durante la vita utile del cespite:

- Dismissione: i cespiti non più utilizzabili sono valutati al minore tra valore netto contabile e valore recuperabile dalla dismissione. Non sono più oggetto di ammortamento. (Approccio analogo a IFRS 5). Nella prassi non è comune fermare il processo di ammortamento.
- Vendita tramite permuta: operazione di acquisto e contestuale vendita al medesimo soggetto:
 - o Cespiti intercambiabili: il bene ceduto è valutato al valore netto contabile
 - o Cespiti aventi valore e caratteristiche diverse: il bene ceduto è valutato al suo presumibile valore di mercato

In ogni caso il valore netto contabile dell'immobilizzazione ceduta deve essere calcolato al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione, comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell'ultimo esercizio in cui è stato utilizzato.

L'ammortamento rappresenta la ripartizione del valore di un'immobile tra gli esercizi sulla base della sua vita economica. L'ammortamento deve iniziare quando il bene è pronto per l'uso.

Secondo gli OIC, le immobilizzazioni vanno assoggettate ad ammortamento tranne quei cespiti la cui utilità non si esaurisce (es. terreni -> eccezione per cave e discariche dove c'è una vita utile/esaurimento).

Il piano di ammortamento è determinato tenendo conto dei seguenti elementi:

- Valore da ammortare: valore di iscrizione – valore recuperabile al termine della vita utile (valore di presunto realizzo dedotti eventuali oneri di smantellamento, smaltimento e dismissione del cespite)
- Vita economica utile: periodo di utilizzo del bene, cioè tempo durante il quale il cespite contribuisce alla produzione del reddito. Nella prassi il fisco guida la determinazione della vita economica utile (aliquote fiscali di ammortamento).
- Criterio di ammortamento:
 - o criterio aritmetico (costo / vita utile) -> quote costanti;
 - o quote variabili decrescenti (aliquote più alte i primi anni e più basse negli ultimi dato che si ipotizza che il bene avrà più utilità ad inizio del periodo). Le quote variabili crescenti non sono permesse. È poco utilizzato
 - o Criterio economico funzionale: determinato in base all'utilizzo effettivo dei cespiti nel tempo (a quote variabili es. sulla base delle aspettative di produzione e determinato anno per anno). È poco utilizzato.

LEZIONE 4 BIS – LE PERDITE DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI – 02.02.2023

Al termine di ogni esercizio dopo aver stanziato l'ammortamento dell'anno, occorre confrontare:

- Valore netto contabile
- Il maggiore tra: valore recuperabile tramite l'uso e valore recuperabile tramite l'alienazione

Il valore netto contabile è recuperabile? L'attenzione del legislatore è quella di avere dei valori iscritti in bilancio non inferiori al valore di mercato/d'uso (principio di prudenza).

Se il valore netto contabile < valore recuperabile, non si deve fare nulla (non è esuberante). La rivalutazione è vietata essendo in contrasto con il principio della prudenza (secondo i principi contabili internazionali è possibile valutare sia al costo che al fair value). Le rivalutazioni sono ammesse solo in applicazione di leggi speciali che lo permettono. Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie.

- Rivalutazione monetaria: correlata alla perdita di valore della moneta dovuta all'inflazione (leggi speciali di rivalutazione)
- Rivalutazione offerta da leggi speciali: correlata all'esistenza di un maggior valore effettivo del bene rispetto al suo costo storico al netto degli ammortamenti: normalmente permette anche un vantaggio fiscale.

Rivalutazione: immobilizzazioni materiali a debiti tributari e riserva di rivalutazione

Se il valore netto contabile > valore recuperabile, è necessario svalutare. L'impatto sarà a conto economico con la rilevazione di un costo (impairment).

Come avviene per le svalutazioni e per il ripristino del valore, anche in caso di rivalutazione occorre rivedere il piano di ammortamento.

Perdite di valore nei principi contabili nazionali: OIC 9; nei principi contabili internazionali: IAS 36 (e parzialmente in IAS 16).

Le immobilizzazioni secondo la normativa civilistica

Art. 2424-bis comma 1 CC: gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Art. 2424 CC:

- Attivo -> Immobilizzazioni materiali -> terreni e fabbricati, impianti e macchinario, attrezzature industriali e commerciali, altri beni, immobilizzazioni in corso e acconti.

I fondi ammortamento e di svalutazione sono posti a diretta riduzione del valore dei correlati cespiti.

Art. 2425 CC:

- Valore della produzione -> incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi e proventi (plusvalenze)
- Costi della produzione
 - o ammortamenti e svalutazioni -> ammortamento delle immobilizzazioni materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 - o oneri diversi di gestione (minusvalenze)

Art. 2426 CC:

- le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano gli oneri accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato, con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi.
- Il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione
- L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore, questo valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Il maggior valore riacquisito dall'avviamento non può essere ripristinato

Le immobilizzazioni secondo i principi contabili internazionali – IAS 16 (Immobili, impianti e macchinari)

IAS 16: la finalità del principio è di definire il trattamento contabile per immobili, impianti e macchinari così che gli utilizzatori del bilancio possano distinguere le informazioni relative agli investimenti in immobili, impianti e macchinari dell'entità e le variazioni di tali investimenti. Le problematiche principali nella contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari sono:

- le rilevazioni delle attività,
- la determinazione
 - o dei loro valori contabili,
 - o delle quote di ammortamento
 - o delle perdite per riduzione di valore che sono rilevante in relazione a essi.

Ambito di applicazione: il principio deve essere applicato per la contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari eccetto quando un altro principio richieda o consenta un trattamento contabile differente.

Il principio non si applica a:

- immobilizzazioni, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5;
- attività biologiche, connesse all'attività agricola diverse dalle piante fruttifere (IAS 41)
- la rilevazione e la valutazione delle attività relative alle risorse minerarie (IFRS 6)
- diritti e riserve minerarie quali petrolio, gas e naturale e simili risorse non rinnovabili

Immobilizzazioni impianti e macchinari sono beni tangibili che:

- sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi
- ci si attende siano utilizzati per più di un esercizio (-> non sono beni merce e che entrano nella mia produzione)

Il costo è l'ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti corrisposti o il fair value (valore equo) di altro corrispettivo dato per acquisire un'attività, al momento dell'acquisto o della costruzione o, ove applicabile, l'importo attribuito a tale attività al momento della rilevazione iniziale. -> concetto molto allineato al costo storico degli OIC.

Esso include:

- il prezzo di acquisto, inclusi dazi all'importazione e tasse di acquisto non recuperabili, dopo avere dedotti sconti commerciali e abbuoni
- qualsiasi costo direttamente attribuibile per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento (oneri accessori)
- la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito su cui sussiste un'obbligazione che si origina quando l'elemento viene acquisito o come conseguenza del suo utilizzo durante un particolare periodo per fini diversi dalla produzione

I principi contabili internazionali si differenziano dai principi nazionali nelle valutazioni successive. In alternativa al criterio del costo permettono di valorizzare il bene al valore di mercato (fair value). Sotto il profilo pratico: il criterio del costo implica una maggior stabilità, il criterio del fair value una maggior variabilità nella valorizzazione. Anche per i principi contabili internazionali, il criterio del costo è il più utilizzato.

Esempi di costi direttamente imputabili sono: i costi dei benefici per i dipendenti direttamente derivanti dalla costruzione, costi iniziali di consegna, installazione, assemblaggio, verifica di funzionamento, ...

Costi non capitalizzabili: costi di apertura di un nuovo impianto, costi per l'introduzione di un nuovo prodotto o servizi (inclusi costi per pubblicità e attività promozionali), i costi di gestione di un'attività in una nuova sede o con una nuova classe di clientela, addestramento del personale, le spese generali e amministrative.

Costi di smantellamento e bonifica (peculiarità dello IAS 16): se al momento dell'acquisto di un bene si origina per l'impresa l'obbligo di ripristinare/bonificare il luogo in cui questo è installato o di smantellare/rimuovere il medesimo alla sua dismissione, è allora necessario procedere alla immediata determinazione di tale onere futuro contabilizzando tale importo ad incremento del costo del cespite con contestuale iscrizione di un fondo del passivo (vedi IAS 37 per stima).

Scritture:

- impianti a debiti v/fornitori
- impianti a fondo smantellamento impianti (valore attualizzato del costo di smantellamento)
- Ammortamento a fondo ammortamento impianti
- Oneri finanziari a fondo smantellamento impianti (per considerare il valore temporale del tempo -> adeguamento del fondo smantellamento impianti)

L'iscrizione iniziale del costo: la rilevazione dei costi di iscrizione di immobili, impianti e macchinari, cessa quando l'elemento è nel luogo e nella condizione necessaria perché esso sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale.

I costi sostenuti per l'utilizzo o il reimpiego di una immobilizzazione non sono inclusi nel relativo valore contabile. Pertanto, a titolo esemplificativo, i costi di seguito elencati non sono inclusi nel valore contabile di prima iscrizione:

- Costi sostenuti mentre un bene (in grado di funzionare) deve ancora essere utilizzato, o non funziona ancora a piena capacità;
- Perdite operative iniziali, quali quelle sostenute mentre si consolida la richiesta dei prodotti generati dal bene;
- Costi di ricollocamento o di riorganizzazione di parte o di tutta l'attività aziendale.

Tali valori sono rilevati a conto economico quali componenti negativi di reddito.

Il costo di immobili, impianti e macchinari, in caso di acquisto, è l'equivalente prezzo per contanti alla data di rilevazione. Se il pagamento è differito, oltre le normali condizioni di credito, la differenza tra l'equivalente prezzo per contanti e il pagamento totale è rilevato come interesse sul periodo di finanziamento (valutazione al valore attuale), a meno che tale interesse non sia capitalizzato secondo quanto previsto dallo IAS 23.

In caso di permuta devo valutare se lo scambio ha sostanza commerciale (scambio beni con caratteristiche diverse dal punto di vista funzionale/caratteristiche economiche -> flussi di cassa attesi configurati diversamente). Nel caso la valutazione viene fatta a fair value, in caso non ci sia sostanza commerciale (beni identici) eredito il costo.

Il costo iniziale per la costruzione in economia deve corrispondere al costo di fabbricazione determinato con il metodo del full costing. È consentito attribuire ai beni costituiti internamente tutti i costi di fabbricazione direttamente imputabili ed i costi generali di produzione che sono specificatamente ad essi riferiti, ossia quei costi che l'azienda non avrebbe sostenuto se non avesse realizzato quel bene.

Non si includono i costi di startup ne costi di preproduzione e quindi nemmeno i costi amministrativi e generali non di produzione. I valori utilizzati non possono ricomprendere eventuali profitti interni e analogamente, non possono includere il costo di anormali sprechi di materie, lavoro o altre risorse, sostenuto nella costruzione in economia di un bene.

Costi successivi: un'impresa non rileva nel valore contabile di un immobile, impianto e macchinario i costi della manutenzione ordinaria effettuata sullo stesso. Al contrario si capitalizzano i costi di manutenzione straordinaria. Parti di alcuni immobili, impianti e macchinari possono richiedere delle sostituzioni a intervalli regolari. I pezzi di ricambio e le attrezzature per la manutenzione sono solitamente iscritti come rimanenze e rilevati in conto economico complessivo al momento dell'utilizzo.

Il component approach: se io ho acquistato delle immobilizzazioni e sono in grado di distinguere componenti di valore significativo che hanno vite utili differenti, dovrei rilevarle separatamente e ammortizzarle sulla base delle differenti vite utili.

Il valore ammortizzabile di un'attività è determinato detraendo dal costo il suo valore residuo. Il valore residuo di un bene è spesso, non significativo e perciò non è rilevante nel calcolo del valore ammortizzabile.

La vita utile di un bene (orizzonte temporale entro il quale applico l'ammortamento) è definita sulla base di una serie di elementi:

- Utilizzo atteso del bene: capacità che mi aspetto che abbia
- Deterioramento fisico atteso: deterioramento naturale dell'attività, livello di usura
- Obsolescenza tecnica e commerciale: ad esempio legata all'obsolescenza dei beni prodotti dal determinato macchinario
- Restrizioni legali o vincoli simili nell'utilizzo del bene: es. costruzione di uno stabilimento vicino ad una fonte d'acqua per cui ho la concessione

Le immobilizzazioni secondo i principi contabili internazionali – IAS 40 (Gli investimenti immobiliari)

Lo IAS 40 ha per oggetto il trattamento contabile degli investimenti immobiliari, ossia immobili e terreni acquistati/prodotti a scopo di investimento (es. vendita e affitto) e non a scopo strumentale

(valutazione della destinazione -> generazione di flussi di cassa in modo indipendente dalle attività possedute da un'impresa).

Inizialmente l'investimento immobiliare è iscritto al costo, comprensivo degli oneri accessori. In fase di valutazione successiva un'impresa può adottare il criterio del costo o il fair value.

Esempio: gruppo societario: società immobiliare e società operativa. In ottica di consolidato, il bene è utilizzato come bene strumentale. Nel bilancio separato della società immobiliare può essere gestito come bene da investimento.

Le immobilizzazioni secondo i principi contabili internazionali – IAS 23 (Oneri capitalizzati)

Gli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono quegli oneri finanziari che non sarebbero stati sostenuti se non fosse stata effettuata la spesa per tale bene (finanziamenti specifici).

Non è prevista la facoltà ma l'obbligo di capitalizzazione al ricorrere delle condizioni.

Nella determinazione del valore degli oneri finanziari capitalizzabili durante un esercizio, l'eventuale reddito derivante dall'investimento dei fondi non ancora utilizzati ma ottenuti per finanziare il bene, deve essere dedotto dagli oneri finanziari sostenuti. Al fine di computare al valore del bene gli oneri finanziari occorre innanzitutto determinare il fabbisogno finanziario.

LEZIONE 7 – IL LEASING (IFRS 16) – 07.02.2023

Contratto di leasing: contratto stipulato tra due controparti. Una parte è il proprietario del bene (locatore) che concede ad un'altra parte (locatario) la locazione di un bene, quindi l'utilizzazione. Il locatario si impegna a pagare un canone periodico di locazione. I contratti di leasing, sia operativo che finanziario, si distinguono dai contratti di locazione semplice perché i primi prevedono tradizionalmente una clausola di riscatto (opzione di acquisto del bene utilizzato in locazione). Di norma il prezzo di riscatto è conveniente rispetto al prezzo di mercato.

IFRS 16 ha sostituito lo IAS 17 (dal 1.1.2019) e tratta tutti i contratti di leasing considerandoli contratti di locazione in senso lato, indipendentemente dall'opzione di riscatto. Il termine "lease" si traduce con locazione, non richiedendo quindi la necessaria presenza del riscatto.

- Definizione del contratto di locazione ("lease agreement"): contratto di locazione è un contratto che dà al locatore il diritto di utilizzare un'attività per un periodo di tempo fissato, in virtù del pagamento di un canone.
- Definizione di leasing finanziario: contratto che trasferisce il controllo dell'attività e non prevede necessariamente un trasferimento del titolo di proprietà (esiste l'opzione)
 - o Controllo: il locatore trasferisce al locatario tutti i rischi e benefici connessi al diritto di proprietà al locatario cosicché il locatario controlla quel bene (beneficia dei profitti durante la locazione, si fa carico dei rischi di deterioramento, di danneggiamento e di furto, impedisce a terzi l'accesso al bene, ...)
- Leasing operativo: tutti gli altri "lease" (es. noleggio di un bene).

La natura del contratto deve essere condotta al momento della stipula del contratto (tempo t_0 e di norma non cambia) con riferimento alla sostanza dell'operazione e non soltanto sulla base della sua forma giuridica.

Indicatori di una locazione finanziaria (l'IFRS 16 da degli esempi di segnali che possono indurre a classificare come leasing finanziario un contratto, non è necessario che si verifichino tutti):

- Trasferimento della proprietà al locatario alla fine del periodo contrattuale
- Opzione di acquisto a condizione sufficientemente favorevole da far ragionevolmente prevedere che l'opzione sarà esercitata
- Durata del contratto che copre la maggior parte della durata della vita economica dell'attività (diversa dalla vita utile -> la vita economica fa riferimento alla vita utile del bene per un generico utilizzatore, la vita utile è specifica del soggetto). Se vita utile = vita economica = durata del leasing e non si vuole riscattare, è comunque un leasing finanziario dato che non c'è alcun valore/interesse nel procedere con il riscatto.
- Valore attuale dei pagamenti minimi (che non prendono in considerazione delle penali ad esempio) almeno pari alla quasi totalità del fair value del bene
- Attività di natura talmente specifica che solo il locatario può utilizzarla senza apportarvi modifiche rilevanti
- Perdite legate alla risoluzione del contratto a carico del locatario (scioglimento anticipato a carico del locatario)
- Variazione del valore residuo a carico del locatario (prezzo residuo di vendita al termine della locazione -> riscatto a carico del locatario)
- Possibilità di prorogare il contratto di locazione a un prezzo sensibilmente inferiore al mercato (rinnovo a prezzo conveniente)

Le norme statunitensi (US GAAP) fanno riferimento a limiti di criteri quantitativi (gli IFRS non li prevedono).

L'analisi deve essere condotta con riferimento all'economia globale dell'operazione.

Modello contabile per il locatario

Unico modello contabile (per il locatario) per tutti i leasing:

- Rilevazione iniziale alla data di decorrenza del leasing:
 - o ROU (Right-of-use) Asset: attività per il diritto d'uso -> rappresenta il diritto di controllare l'uso del bene
 - o Lease liability: passività per leasing -> rappresenta l'obbligazione per i pagamenti futuri del leasing
- Rilevazioni successive nell'utile/perdita dell'esercizio: il locatario dovrà ammortizzare l'attività per il diritto d'uso e registrare gli interessi passivi sulla passività per leasing

Nei bilanci IAS-IFRS è necessario distinguere la quota a breve termine (<1 anno) e di medio lungo termine per la quota di debito.

Attività:

- Se sono di fronte ad un contratto di leasing operativo, la vita utile del ROU non supererà la durata del contratto (il periodo di ammortamento è compreso tra la durata della vita utile del bene e la durata del contratto). L'ammortamento dovrà quindi essere fatto per una vita utile al massimo coincidente con la durata contrattuale. Es: noleggio dei computer, la durata del contratto di lease di cinque anni. Al massimo posso ammortizzare per cinque anni. La vita utile può essere inferiore a cinque anni. Se questi computer diventano obsoleti, e quindi stimo di poterli usare per 3 anni, il calcolo dell'ammortamento deve essere fatto su 3 anni e non 5 anni.
- Se sono di fronte ad un contratto di leasing finanziario, l'ammortamento di quel bene deve seguire le politiche di ammortamento che utilizzo per beni di mia proprietà appartenenti alla stessa tipologia di beni (lo tratto come se fosse un mio bene), indipendentemente dalla durata contrattuale.

Passività: segue il contratto, sia per le quote di rimborso in conto capitale, che per gli interessi

Modello contabile per il locatore

Anche il locatore deve classificare tra leasing operativo e leasing finanziario. C'è distinzione tra i due leasing.

- Leasing finanziario (come se lo vendesse): eliminazione contabile del credito, iscrizione di un credito di natura finanziaria, rilevazione dell'utile/perdita per la cessione del bene (plusvalenza o minusvalenza, come se lo avesse venduto), rilevazione dei proventi finanziari
- Leasing operativo: il bene è mantenuto in bilancio, rilevazione dei proventi per canoni di leasing, rilevazione degli ammortamenti del bene concesso in leasing. Situazione particolare: il bene è nel bilancio del locatario sotto forma di ROU (e ammortizzato sulla base della vita utile del locatario tra vita utile e durata del contratto), nel bilancio del locatore sotto forma di asset tangibile dato in locazione e ammortizzato sulla base della vita utile stimata (dal locatore).

Credito finanziario: distinzione della quota a breve termine e della quota a lungo termine

Esenzioni e semplificazioni

Riguardano due aspetti dei contratti di locazione:

- Leasing di breve termine (durata inferiore a 12 mesi): non devono essere capitalizzati (locatario), si presume che siano di natura operativa (divieto).
- "Small ticket leases": oggetti che prendiamo a leasing ma con valore modico. Viene indicato un valore di 5.000 USD possono non essere capitalizzati (per il locatario - indicazione dal principio "basis for conclusion). Il valore fa riferimento al singolo bene. È una concessione, non un divieto.

Durata contrattuale

Per la determinazione della durata contrattuale, al periodo contrattuale, è necessario tenere conto anche del periodo di rinnovo se il locatario intende esercitare l'opzione di rinnovo (ragionevolmente certo). Sono inclusi anche i periodi di "free rent" (il bene è dato al locatario ma non è richiesta una contropartita in denaro).

È possibile che la durata debba essere rideterminata (es. il locatario apporta delle migliorie che incrementano la vita utile) -> impatto sull'ammortamento del bene capitalizzato.

Passività finanziaria

La passività finanziaria (del locatario) deve essere valutata sulla base delle norme comuni a tutti gli strumenti finanziari/debiti finanziari. Si richiamano le regole dell'IFRS 9 (strumenti finanziari). Il valore alla stipula sarà uguale al valore attualizzato dei pagamenti futuri del leasing:

- Pagamenti fissi al netto dei crediti e incentivi dal locatore
- Pagamenti sostanzialmente fissi in presenza di canoni e interessi fissi
- Stima della variazione del debito se questo è ancorato a parametri variabili
- Valore residuo garantito al locatore
- Pagamento del recesso o il pagamento del prezzo di riscatto (se si ritiene ragionevolmente certo l'esercizio dell'opzione)

Tasso di sconto: Tasso di interesse implicito (TIR): valore attuale dei pagamenti + valore residuo non garantito = FV del bene sottostante + costi diretti iniziali. È quindi quel tasso che eguaglia i pagamenti futuri con il valore di mercato del bene.

Se il locatario non può determinare in modo attendibile il tasso di interesse implicito del leasing deve usare il tasso di finanziamento marginale: tasso di interesse che il locatario dovrebbe pagare per un prestito con una durata e con garanzie simili.

Successivamente a t_0 i valori del ROU (ammortizzato sulla base della vita utile) e della passività finanziaria (che si decrementa sulla base del TIR e dei pagamenti) probabilmente non coincideranno.

Può succedere che anche a t_0 ci sia questo scostamento nel caso in cui sia previsto dal contratto il pagamento di un maxi-canone al tempo t_0 (e anche dei costi di collaudo/montaggio/costi accessori). Tutti questi costi faranno parte del valore dell'asset (quindi il valore sarà superiore rispetto alla passività attualizzata).

Valutazioni successive: si applica il criterio del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo. Le variazioni al valore contabile della passività finanziaria sono dovute a:

- Rideterminazione della durata del leasing, dell'opzione di acquisto e del valore residuo garantito (in questo caso deve essere rideterminato il valore anche il tasso di sconto utilizzato in precedenza)

- Rideterminazione dei pagamenti variabili basati su indici o tassi (in questo caso il tasso di sconto non deve essere rideterminato). Ci sarà quindi una:
 - o Quota riferita a periodi futuri
 - o Quota riferita al periodo corrente

Ne conseguirà quindi la rettifica dell'attività per il diritto d'uso (ROU) e la rilevazione nell'utile/perdita d'esercizio.

Attività per il diritto d'uso – ROU

L'attività per il diritto d'uso (ROU) è valutata inizialmente come segue:

- + Valore attuale dei pagamenti futuri (stesso valore incluso nella passività finanziaria)
- + Costi diretti iniziali sostenuti dal locatario (es. costi per agenti, pagamento key money, ...)
- + Costi di leasing pagati anticipatamente (es. maxi-canone)
- + Stima dei costi per smantellamento, rimozione e ripristino (rilevati in accordo allo IAS 37 – la regola prevede la rilevazione di un fondo oneri in contropartita)

Valutazioni successive:

- Ammortamento in base alle disposizioni dello IAS 16
- Se alla fine del leasing è previsto il trasferimento della proprietà e al locatario (es. per l'esercizio ragionevolmente certo dell'opzione di acquisto) il periodo di ammortamento coincide con la vita utile del bene sottostante
- Impairment test in base allo IAS 36
- Se per una specifica classe di immobili, impianti e macchinari viene utilizzato il modello della rideterminazione del valore previsto dallo IAS 16 (costo storico ammortizzato vs costo storico rivalutato e ammortizzato) è possibile utilizzare tale modello anche per le attività derivanti dal diritto d'uso con riferimento ai beni presi in leasing
- Se l'immobile locato è un investimento immobiliare, si applica anche lo IAS 40 (valutazione al costo o al fair value)

La passività finanziaria aumenterà di anno in anno per la componente di interessi e si ridurrà per il pagamento dei canoni (il valore della passività è inferiore alla somma di tutti i canoni, dato che il debito è attualizzato).

Quando calcoliamo la quota interessi della passività sulla base del costo ammortizzato, potrebbe accadere di avere un valore leggermente differente dal pagamento dell'ultima rata di piano nell'ultimo periodo di maturazione della componente di interessi. È quindi necessario caricare nell'ultimo anno di interessi passivi quel valore che mi permette di chiudere "il piano a zero" (arrotondamento).

Principi contabili nazionali

Vi è prevalenza della forma giuridica. Il bene in leasing resta di proprietà del locatore, il locatario lo potrà iscrivere in bilancio solo quando il bene verrà riscattato. Il bene viene ammortizzato dal locatore. Il locatario iscriverà a bilancio il costo per utilizzo del bene di terzi distinguendo tra quota capitale e quota interessi (interessi passivi). Il maxi-canone dovrà essere spalmato per tutta la durata del contratto con un risconto attivo.

Art. 2427 CC (Contenuto della nota integrativa): necessaria disclosure dei contratti di leasing finanziario nel bilancio del locatario: "le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al

locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero inerenti all'esercizio. -> impatto a conto economico delle quote di ammortamento deve essere evidenziato. La nota integrativa riporta un dettaglio della "sostanza sulla forma".

Sale & lease back

IFRS 16: il trattamento contabile dipende se vi è stata un'effettiva vendita del bene in base all'IFRS 15.

- Vendita in base all'IFRS 15: trasferimento del controllo del bene (capacità di dirigere l'uso e ottenere sostanzialmente tutti i benefici del bene legati alla proprietà).
- Non vi è una vendita se il locatario ha un'opzione sostanziale di riacquisto del bene o se il locatore ha un'opzione sostanziale di vendita (anche se il prezzo di esercizio è al fair value)

Il trattamento contabile della plus e minusvalenza al tempo t_0 (Sale) da cessione dipende dalla sostanza dell'operazione: è avvenuta una vera cessione alla società di leasing o il controllo è mantenuto in capo al locatario?

LEZIONE 8 – I RICAVI (IFRS 15) – 09.02.2023

Emanato nel maggio 2014 congiuntamente con il FASB ed è entrato in vigore con gli esercizi che iniziano dal 01.01.2018 (o successivamente se non coincidente con l'anno solare).

Ha sostituito lo IAS 18 (Ricavi) e lo IAS 11 (Lavori in Corso) e le relative interpretazioni (IFRC 13, 15, 18 e SIC 31). Fornisce requisiti e linee guida più dettagliati rispetto ai principi precedentemente in vigore.

Riguarda tutti i settore (beni e servizi) ed è più dettagliato rispetto ai principi previgenti. L'IFRS 15 unifica le logiche di base applicabili allo IAS 18 e IAS 11.

Ambito di applicazione del principio:

- Contratti con i clienti
- La vendita di alcune attività non finanziarie che non rappresentano un prodotto finito della gestione ordinaria dell'impresa (es. immobili, impianti e macchinari, attività immateriali) -> plus e minusvalenze di asset durevoli

Cosa non rientra nell'ambito di applicazione:

- Contratti di locazione (IFRS 16)
- Contratti assicurativi (IFRS 17)
- Strumenti finanziari e alcuni diritti ed obblighi contrattuali (es. proventi derivanti da strumenti finanziari, ...)
- Alcuni scambi non monetari
- Alcune put option su contratti di vendita e riacquisto.

Principio base: i ricavi relativi ai trasferimenti di beni o servizi offerti ai clienti vengono rilevati per un importo pari al corrispettivo che la società ritiene di avere il diritto di ricevere dal cliente in cambio dei beni e servizi offerti. Step:

1. Identificazione del contratto con il cliente
2. Identificazione delle obbligazioni contrattuali
3. Determinazione del prezzo della transazione
4. Allocazione del prezzo della transazione ("transaction" -> operazione/scambio/negoziazione) alle singole obbligazioni contrattuali
5. Rilevazione del ricavo al soddisfacimento delle obbligazioni contrattuali

Step 1: identificazione del contratto con il cliente

Il contratto è definito come un accordo tra due o più parti che origina diritti e obblighi "enforceable".

Requisiti per il riconoscimento (al tempo t0):

- Deve essere approvato dalle parti, intenzionate a adempiere
- Devono essere identificati i diritti reciproci
- Devono essere identificati i termini e le modalità di pagamento
- Deve avere sostanza commerciale (tale se modifica il profilo dei flussi attesi -> i flussi finanziari attesi delle due controparti dopo la stipula del contratto sono sostanzialmente modificati)
- Deve essere probabile che l'intensità incassi il corrispettivo cui ha diritto
- L'analisi deve essere condotta all'inizio del contratto

"Collectability criteria" (Criteri di recuperabilità): capacità finanziaria del cliente e intenzione del cliente di adempiere.

Problematiche:

- Combinazione dei contratti: contratti distinti con analoga tempistica di stipulazione e medesima controparte devono essere trattati unitariamente se (alternativamente):
 - o Hanno scopo commerciale unitario
 - o Presentano interdipendenza di prezzo/performance
 - o Hanno per oggetto beni o servizi che rappresentano un'unica performance obligation
- Modifiche dei contratti: variazione di prezzo e/o oggetto (soprattutto per contratti di durata ultrannuale con varianti in corso d'opera)

Siamo di fronte a una serie di contratti formalmente distinti ed economicamente e tecnicamente connessi tra loro (serie concatenata di operazioni – sequenziali)? Tutti i contratti devono essere considerati come un unico contratto (logica di commessa).

- Separate contract:
 - o Oggetto del contratto: varia per effetto dell'aggiunta di beni e servizi distinti (es. nuova grande commessa da trattare in via autonoma)
 - o Prezzo del contratto si incrementa in base allo stand-alone selling price dei beni e servizi aggiunti
- Part of original contract: tutte le altre modifiche, contabilizzate in base alla natura delle componenti residue come:
 - o Chiusura contratto originario e apertura nuovo contratto
 - o Contratto modificato e aggiustamento sui ricavi (catch-up – non apro una commessa nuova)

Step 2: Identificazione delle obbligazioni contrattuali (“performance obligations”)

Una performance obligation è una promessa, contenuta in un contratto stipulato con un cliente, di trasferire al cliente medesimo beni e servizi distinti.

Costituiscono performance obligation anche le promesse che, al momento dell'inception, creano valide aspettative nel cliente, ad esempio perché implica nella prassi contrattuale.

Non sono considerate performance obligation le attività espletate per realizzare un contratto se tali attività non trasferiscono beni e/o servizi al cliente (es. attività amministrative -> non trasferiscono un bene o servizio al cliente ma sono accessori). Se beni o servizi non sono distinti, un'entità (“entity”: società o gruppo societario) deve comporre tale bene o servizio con altri beni e servizi fino a raggiungere un livello di aggregazione minimo che sia nel suo complesso “distinto” e possa così costituire una performance obligation.

Two-step model per identificare quali beni o servizi sono distinti:

1. Focus sul “se” beni o servizi sono “capable o being distinct” (possono essere distinti?): il cliente può trarre beneficio dal singolo bene o servizio (on its own) o il cliente può usare il bene o servizio insieme ad altri beni o servizi prontamente disponibili
2. Focus sul “se” beni o servizi sono distinti nell'ambito del contratto (sono distinti?): il bene o servizio non è integrato con, altamente dipendente da, altamente interrelato con, o modifica o personalizza significativamente beni o servizi promessi nel contratto.

Esempio: bene, installazione e manutenzione. Il bene è distinto dall'installazione, il cliente potrebbe chiedere l'installazione a qualcun altro. Sono quindi separati. Se l'installazione fosse altamente personalizzata, bene e servizio sarebbero interrelati (distinguibile ma interrelata). La manutenzione è

venduta separatamente e non richiede personalizzazione o integrazione, è quindi distinto (performance obligation distinta da quella del bene).

Step 3: Identificazione del prezzo della transazione (c.d. "transaction price")

Il "transaction price" è definito come l'ammontare cui l'entità ritiene di avere titolo in cambio del trasferimento dei beni e servizi promessi al cliente. Il transaction price riflette gli effetti dei seguenti elementi:

- Componenti variabili (variabile consideration) inclusa l'applicazione del limite dei "constraint" (limiti superiori e inferiori legati ad una quantità -> es. sconto commerciale)
- Componenti finanziarie, se significative
- Componenti pagate al cliente
- Componenti non monetarie

Il transaction price è stimato usando l'approccio che meglio determina l'ammontare cui l'entità ha diritto in base ai fatti e circostanze specifiche (non è una libera scelta). L'approccio deve essere applicato coerentemente lungo la durata dei contratti e per tutte le transazioni simili.

Le stime possono essere effettuate sulla base del:

- Expected value: somma degli importi ponderati con le probabilità in un range di possibili valori, adatto quando la transazione ha un elevato numero di possibili risultati. Può essere usato in caso di numero limitato di risultati e probabilità "discrete"
- Most likely amount: il valore che singolarmente ha la più alta probabilità in un range di possibili valori. Può essere appropriato quando la transazione può produrre solo due risultati.

Es. raggiungimento di determinati target e applicazione di un bonus

Se le probabilità si modificano nel corso del tempo, non posso modificarle nel tempo. Il ricavo lo registrerò solo quando sarà certo.

Step 4: Allocazione del prezzo della transazione alle singole obbligazioni contrattuali

Il prezzo della transazione è allocato a ciascuna performance obligation in misura pari al corrispettivo al quale l'entità si aspetta di avere diritto, in cambio del trasferimento dei relativi beni e servizi al cliente. L'allocazione del prezzo di transazione deve avvenire in base allo stand-alone selling price dei beni o servizi oggetto delle singole performance obligation.

Prezzo stand-alone:

- Prezzo che l'entità si applica quando vende il bene o servizio, separatamente, a un cliente
- Se il prezzo non è direttamente osservabile deve essere stimato
- La stima è effettuata sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili (condizioni di mercato, fattori entity e customer specific)
- Prezzi desunti da contratti e listini possono essere (ma non necessariamente sono) stand-alone selling price.

Stand-alone selling price: è il Prezzo a cui l'entità venderebbe il bene o servizio separatamente al cliente: la miglior evidenza è costituita da un effettivo prezzo di vendita per singolo bene o servizio. Quando l'entità non vende il bene o servizio separatamente, lo stand-alone selling price deve essere stimato:

- Facendo ricorso all'uso di input osservabili

- Applicando metodi di stima in modo coerente per beni o servizi e clienti aventi caratteristiche simili
- Il principio indica tre diversi metodi (ma altri sono comunque ammissibili) così come una combinazione di metodi.

Lo stand-alone selling price utilizzato per effettuare l'allocazione iniziale non viene più modificato dopo l'inizio del contratto.

Step 5: rilevazione del ricavo al soddisfacimento delle singole obbligazioni contrattuali

Il ricavo viene iscritto al momento in cui oppure a mano a mano che l'entità soddisfa la performance obligation trasferendo il bene o il servizio al cliente. Il bene o il servizio si considera trasferito quando il cliente ne ottiene il controllo (trasferimento della sostanzialità dei rischi e benefici e "può farci quello che gli pare" (ne può disporre) -> può venderlo, può utilizzarlo per i propri processi produttivi, può vietare l'utilizzo ad altri).

La performance obligation può essere soddisfatta:

- "over time": tipico della prestazione di servizi (es. assistenza clienti) o delle grandi commesse pluriennali (sulla base della percentuale di completamento -> stime sulle tempistiche, sui costi di completamento e sui ricavi. La percentuale di completamento può essere stimata sia sugli input che sugli output.)
- "at a point in time": la prestazione viene eseguita in un momento specifico, tipico della vendita di un bene fisico.

Il principio fornisce alcuni criteri per determinare quando il controllo è trasferito "over time". Se nessuno dei criteri è soddisfatto, il controllo si presume trasferito "at a point in time).

Il controllo dei beni e servizi è trasferito "over time" se uno dei seguenti criteri è soddisfatto:

- L'entità produce un asset che il cliente controlla nel momento in cui il bene è prodotto
- L'entità non "crea" un asset suscettibile di uso alternativo e l'entità ha il diritto al pagamento per la performance completata alla data
- Il cliente riceve e consuma i benefici derivanti dalla performance man mano che l'entità la svolge.

Se nessuno dei criteri è soddisfatto, il controllo è trasferito "at a point in time".

Il ricavo viene iscritto "over time" misurando il progresso fatto verso il completamento delle "performance obligations":

- L'obiettivo è di rappresentare nel modo più fedele le performance dell'entità
- Selezionare un unico modello per ogni performance obligation in base a fatti e circostanze
- Metodo dell'output -> es. numero di km che ho effettivamente costruito, le osservazioni fisiche sono marcate da ispezioni con il cliente (stato avanzamento lavori).
- Metodo dell'input -> sulla base dei costi sostenuti ad un dato periodo. I ricavi complessivi sono stimati ed allocati in base ai costi sostenuti (il margine di commessa è "preso" in ogni anno).
- Il metodo selezionato deve essere applicato in modo omogeneo a transazioni simili

Se l'entità non è in grado di misurare il progredire della performance obligation in modo ragionevole (difficoltà oggettive nelle stime dei costi e dei ricavi e sistema di contabilità analitica efficace ed affidabile per la misurazione dei costi di commessa -> tanti cantieri aperti e ripartizione dei costi generali laddove ripartibili), il ricavo non viene iscritto fino al momento in cui questo non diventa stimabile.

Comunque se l'entità può determinare che nessuna perdita sarà rilevata, il ricavo può essere iscritto fino a concorrenza dei costi sostenuti. Il margine di commessa fino al termine della commessa sarà quindi pari a 0 (riporto solo ricavi al massimo uguali ai costi).

Se invece stimo una perdita di commessa (l'aggiornamento dei costi prospettici mi danno una perdita di commessa), la perdita complessiva stimata deve essere interamente portata nell'esercizio. La perdita stimata è un fondo rischi e oneri (svalutazione -> fondo per contratti in perdita).

La perdita di commessa potrebbe essere anche stimata al tempo t0.

Il metodo della percentuale di completamento (su input) applicato nei bilanci IAS/IFRS è lo stesso che si applica nei bilanci OIC (OIC 23).

Distinzione rispetto ai principi contabili nazionali – I Ricavi (OIC 23)

Tutto quanto visto sopra è applicabile anche al bilancio redatto secondo OIC 23. OIC 23 riguarda solo le grandi commesse, mentre l'IFRS 15 tutti i ricavi.

Al di là delle classificazioni, la differenza è da attribuirsi ai criteri per la valutazione.

Art. 2426 CC, comma 1: "i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza".

Pertanto possono essere valutati sulla base di due criteri:

- Criterio della commessa completata: i ricavi e il margine di commessa sono riconosciuti solo ad opere ultimate -> prudenza privilegiata sulla competenza. Non ripartisco il margine sui diversi anni ma tutto interamente nell'ultimo esercizio.
- Criterio della percentuale di completamento (performance overtime): i costi, i ricavi e il margine di commessa sono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività

Se stimo che la commessa è in perdita, anche secondo gli OIC devo stanziare un fondo (criterio di prudenza).

Se sono soddisfatti tutti i requisiti necessari per l'applicazione della percentuale di completamento (margine positivo, capacità di misurare e attendibilità delle misurazioni, ...), è altamente consigliato dagli OIC applicare il criterio della percentuale di completamento. Il criterio della commessa completata è un "second best". L'OIC 23 dice che c'è indifferenza tra i due metodi (dato che non c'è distorsione se il margine finisce nello stesso esercizio).

LEZIONE 12 e 14 – LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: PRINCIPIO OIC N.24 E CONFRONTO CON IAS 38 – 14.02.2023 e 16.02.2023

Principi contabili nazionali: bilancio per la tutela dei terzi (la prudenza ha un peso molto importante, in caso di conflitto tra prudenza e competenza è data priorità alla prima -> es. utili solo se realizzati, perdite anche se presunte).

IAS/IFRS: bilancio orientato a fornire informazioni utili agli investitori, quindi tutela degli investitori al fine di rendere più efficienti i mercati finanziari (se c'è conflitto tra prudenza e competenza ha la meglio la seconda -> es. è possibile rappresentare alcune attività al fair value, contabilizzando degli utili non realizzati tramite la rivalutazione a FV di alcune poste dell'attivo).

Le risorse immateriali nel bilancio italiano – OIC 24

Condizioni di produzione d'impresa:

- Non monetarie (altrimenti immobilizzazioni finanziarie)
- Prive di consistenza fisica (altrimenti immobilizzazioni materiali)
- Che derivano da operazioni svolte nel passato (le ho comperate -> operazione di acquisto; o costruite internamente -> costruzione interna)
- Portatrici di benefici economici per l'impresa (utilità estratta a beneficio dell'impresa in esercizi futuri)
- Il valore è misurabile in modo attendibile

Le tre principali categorie in cui si dividono le immobilizzazioni immateriali sono:

- Beni immateriali: può essere ceduto separatamente dall'impresa o deriva da diritti contrattuali/legali (es. marchio)
 - o B-I-3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno,
 - o B-I-4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili,
 - o B-I-6) Immobilizzazioni in corso,
 - o B-I-7) Altre
- Costi pluriennali: non è separabile, è parte integrante dell'impresa (es. costi di sviluppo di una molecola)
 - o B-I-1) costi di impianto e ampliamento
 - o B-I-2) costi di sviluppo
 - o B-I-7) Altre
- Avviamento: categoria residuale, nasce quando compro un'azienda e pago un prezzo superiore al fair value dei beni acquisiti (attività – passività)
 - o B-I-5) Avviamento

Risorse immateriali (categoria aziendalistica): risorse non monetarie e prive di consistenza fisica. Si generano per attività direttamente ordinate alla generazione di risorse immateriali (es. compro un marchio o lo genero internamente) e attività direttamente indirizzate alla produzione di risultati (es. faccio bene il mio lavoro -> il mercato lo riconosce e genero valore, non è figlio di operazioni specifiche).

Immobilizzazione immateriali (categoria bilancistica):

- se le risorse immateriali soddisfano i criteri di cui sopra (operazioni passate, benefici economici futuri, misurabili) diventano immobilizzazioni immateriali e sono rilevanti ai fini del bilancio
- se i criteri non sono soddisfatti -> risorse invisibili -> avviamento implicito: avviamento dell'impresa non rappresentabile in bilancio. È possibile iscriverlo in bilancio solo quando si

realizzano delle operazioni straordinarie (conferimento, fusione, ...) diventando bene immateriale (es. marchi, brevetti) o residualmente avviamento.

Costi pluriennali e avviamento: il Codice civile stabilisce l'iscrizione con il consenso del Collegio Sindacale dato che non sono trasferibili autonomamente (requisito che da affidabilità e consistenza al valore) e caratterizzati da un'elevata alea nella valutazione.

Oneri pluriennali: il Codice civile stabilisce inoltre un limite alla distribuibilità delle riserve fino a quando ho nell'attivo gli oneri pluriennali data l'indeterminatezza di queste componenti.

Ammortamento: tutte le attività materiali e immateriali devono essere ammortizzate (peculiarità dei principi contabili nazionali). Il Codice civile stabilisce questi limiti all'ammortamento:

- Oneri pluriennali: max 5 anni
- Sviluppo: vita utile, e se non stimabile, max 5 anni
- Avviamento: vita utile stimata all'origine e non modificabile, se la vita utile non è stimabile, 10 anni. L'OIC 24 stabilisce che si può andare oltre solo su fatti e circostanze oggettive, ma non si può comunque superare 20 anni.
- Beni immateriali: vita legale/contrattuale (es. brevetti, concessioni, ...). Per i marchi non si può superare i 20 anni.

Le risorse immateriali nei principi contabili internazionali – IAS 38

1. Identificabilità

Capacità dell'attività immateriale di essere chiaramente distinta dall'avviamento, ossia di essere: separabile, scorporabile dall'entità e vendibile, data in licenza, locata, ...; derivante da diritti contrattuali o da altri diritti legali.

2. Controllabilità

Il requisito della controllabilità si riferisce al fatto che l'entità sia o meno in grado di controllare i benefici economici futuri derivanti dalla stessa.

L'esistenza di una tutela giuridica sull'attività è una condizione che legittima la controllabilità (la conoscenza tecnica o scientifica possono dar luogo a benefici economici futuri ma devono essere controllate attraverso, ad esempio, marchi e brevetti). Essa non è tuttavia una condizione necessaria, in quanto l'entità può essere in grado di controllare con altri mezzi (es. utilizzando il segreto industriale senza la tutela giuridica del brevetto). Es: portafoglio clienti (posso estrarne utilità ma non ho tutela giuridica dato che "non sono miei")

3. Esistenza di benefici economici futuri

Affinché si possa rilevare un'attività immateriale, occorre che essa sia in grado di produrre benefici economici futuri. È necessaria la ragionevole probabilità di rilascio di benefici economici futuri.

I benefici economici si possono misurare sia in quanto proventi futuri derivanti dall'utilizzo dell'attività sia da eventuali risparmi di costi che quell'attività può essere in grado di produrre.

Condizioni di rilevazione: perché sia possibile che un'entità riconosca un'attività immateriale, oltre ai requisiti della definizione, devono essere soddisfatte entrambe le condizioni di rilevazione proprie delle immobilizzazioni materiali ovvero:

- È probabile che affluiranno all'entità benefici economici futuri attesi attribuibili all'attività
- Il costo dell'attività può essere misurato attendibilmente.

Non sono intangibili (IAS 38 fa alcune esemplificazioni):

- Avviamento originario (vedi avviamento implicito)
- Spese di avviamento di attività (costi di startup)
- Spese per la formazione del personale (es. corsi di formazione interna)
- Spese pubblicitarie e promozionali
- Spese di riorganizzazione
- Spese per lo sviluppo di portafoglio clienti

Es: il programma fedeltà è un'attività generata internamente che non soddisfa i criteri di rilevazione dettati dallo IAS 38 in quanto le spese sul programma non possono essere distinte dal costo di sviluppo dell'attività aziendale nel suo complesso (non identificabili -> non sono tutelate giuridicamente e non possono essere trasferite separatamente – creano avviamento originario). Diverso sarebbe se tale programma fosse identificato come attività immateriale attraverso un'aggregazione aziendale.

Misurazione a bilancio:

- Inizialmente (in linea con OIC): l'acquisizione di un'immobilizzazione immateriale è registrata al costo d'acquisto, incrementato degli oneri accessori (es. assistenza legale), degli oneri finanziari (nel rispetto delle condizioni dello IAS 23) e degli eventuali sconti e abbuoni che devono essere portati a riduzione del costo.
- Successivamente: la misurazione può avvenire (applicando un criterio costante per categoria):
 - o Al costo iniziale decurtato degli eventuali ammortamenti e delle perdite di valore (svalutazioni) -> tradizionalmente previsto dai principi contabili nazionali
 - o Al Fair Value (costo rivalutato) decurtato degli eventuali ammortamenti (computato anche se valutato a FV, seguendo il fair value, non il costo storico) e delle perdite di valore a condizione che esista un mercato attivo dell'intangibile che permette la valutazione attendibile del relativo fair value -> vedi IFRS 13 (definizione di FV e diverse tipologie di FV -> "valore al quale due soggetti in una transazione ordinaria si scambiano un asset su base volontaria" -> approssimato al valore di mercato).
 - Non posso fare cherry picking -> deve riguardare categorie omogenee di asset (es. se il marchio x è valutato a FV, anche il marchio y lo deve essere)
 - Presenza di un mercato attivo dell'intangibile che permetta una valutazione attendibile -> condizione necessaria, il mercato attivo è presente se esiste un luogo in cui asset della stessa specie sono scambiate e rispetto al quale si formano dei prezzi. Le transazioni devono essere sistematiche e osservabili per asset uguali a quello che vogliamo valutare. Es: i marchi, brevetti e le concessioni sono asset immateriali specifici, ogni marchio è diverso da un altro, quindi non esistono mercati attivi. Per loro non può essere usato il FV.
 - Ci sono degli asset immateriali per cui esiste un mercato attivo. Es: licenze taxi, licenze pesca, certificati verdi, "diritti ad inquinare". Sono beni fungibili.

Il fair value deve essere determinato facendo riferimento ad un mercato attivo (es. licenze taxi, licenze pesca, certificati verdi, "diritti ad inquinare"). Le rivalutazioni devono essere effettuate con sufficiente regolarità da far sì che alla data di riferimento del bilancio il valore dell'attività non si discosti significativamente dal fair value della stessa.

Gli incrementi di valore devono essere accreditati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulati nel patrimonio netto, a meno che non sia un ripristino di precedenti svalutazioni. In questo caso va a conto economico per la parte che neutralizza svalutazioni precedenti.

Viceversa, le diminuzioni di valore vanno a conto economico, salvo per la parte che riduce riserve derivanti da precedenti rivalutazioni. L'eccedenza di rivalutazione inclusa nel PN può essere trasferita a utili portati a nuovo quando l'eccedenza è realizzata.

- Se il FV si incrementa, il delta non va a CE ma va a patrimonio netto (riserva di patrimonio netto).
- Se il FV si decrementa, la diminuzione va a CE salvo che non sia presente una riserva a patrimonio netto (prima si annulla la riserva, poi si va a CE).

Vita utile: la prima distinzione che un'entità deve effettuare riguardo il fatto che l'attività immateriale abbia una vita utile definita o una vita utile "indefinita" (il sistema italiano non prevede la possibilità che le immobilizzazioni immateriali possano non essere ammortizzate) -> il bilancio IAS è quindi più leggero a CE dati i minori ammortamenti.

In particolare un'attività immateriale deve essere considerata dall'entità con una vita utile indefinita quando, sulla base di un'analisi dei fattori rilevanti, non vi è un limite prevedibile all'esercizio fino al quale si prevede che l'attività generi flussi finanziari netti in entrata per l'entità (non sei in grado di prevedere la vita utile -> es. ammortamento è di default a vita utile indefinita, faccio impairment ma non ammortizzo, alcuni marchi possono avere vita utile indefinita).

Il termine a vita utile indefinita non significa vita utile infinta.

Fattori da considerare nella determinazione della vita utile:

- Utilizzo atteso dell'attività
- Cicli di vita del prodotto
- Obsolescenza
- Stabilità del settore economico in cui opera l'entità
- Azioni dei concorrenti e dei potenziali concorrenti
- Restrizioni legali all'utilizzo
- Dipendenza della vita utile da quella di altre attività alle quali l'intangibile è collegato.

La vita utile di un'attività immateriale che deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali, non deve superare la durata dei diritti contrattuali o di altri diritti legali, ma può essere più breve a seconda del periodo durante il quale l'entità prevede di utilizzare tale attività.

Le attività a vita utile definita sono soggette ad ammortamento sistematico lungo la loro vita utile. Esso deve essere determinato in proporzione a come i flussi di benefici economici derivanti da quell'attività saranno consumati dall'entità. Se tale misurazione non è possibile l'ammortamento è determinato a quote costanti (solitamente utilizzato a quote costanti).

Esso inizia quando l'attività è disponibile per l'utilizzo. Se l'attività viene classificata come posseduta per la vendita l'ammortamento cessa immediatamente (vedi IFRS 5).

L'ammortamento è calcolato sul valore dell'attività (costo) al netto del valore residuo. Quest'ultimo è assunto pari a zero a meno che (condizioni molto difficili da verificare):

- Vi sia un impegno di terzi all'acquisto a termine
- Esista (ed è probabile che esisterà alla fine della vita utile) un mercato attivo alla fine del periodo di utilizzo

Se il valore residuo è diverso da zero, occorre rivedere la stima di tale valore almeno alla fine di ogni esercizio.

Il periodo e il metodo di ammortamento per un'attività immateriale con una vita utile definita devono essere rivisti almeno ad ogni chiusura di esercizio.

Un'attività immateriale con vita utile indefinita non deve essere ammortizzata. Essa deve essere assoggettata ad impairment test secondo quanto previsto dallo IAS 36.

La vita utile di un'attività immateriale che non è ammortizzata deve essere rivista ad ogni data di bilancio per determinare se i fatti e le circostanze continuano a supportare una determinazione di vita utile indefinita per tale attività. Se ciò non avviene, il cambiamento nella determinazione di vita utile da indefinita a finita deve essere contabilizzato come cambiamento di stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8.

L'avviamento generato internamente ("avviamento originario") non deve essere rilevato come un'attività (esso non soddisfa la definizione di intangibile). Poiché risulta molto difficile valutare se un'attività generata interamente rientra nella definizione di intangibile, lo IAS 38 determina alcune regole specifiche per tali tipologie di attività.

In particolare occorre distinguere tra una fase di ricerca (a conto economico) ed una fase di sviluppo (capitalizzabili). Se un'entità non è in grado di distinguere la fase di ricerca da quella di sviluppo, l'entità deve trattare il costo derivante dal progetto come se fosse sostenuto nella fase di ricerca.

Non sono capitalizzabili i costi di ricerca, né di base né applicata. Devono (non è una facoltà) invece essere capitalizzati i costi sostenuti nella fase di sviluppo se si può dimostrare:

- La possibilità tecnica di completare l'intangibile
- L'intenzione di completarlo per uso o vendita
- La capacità di utilizzarlo o venderlo
- In che modo l'intangibile genererà benefici economici futuri
- La disponibilità di risorse tecniche e finanziarie per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o valore
- La capacità di valutare il costo durante lo sviluppo.

Esempi di attività di ricerca (non capitalizzabili):

- L'attività finalizzata all'ottenimento di nuove conoscenze
- L'indagine, la valutazione e la selezione finale delle applicazioni dei risultati della ricerca o di altre conoscenze
- La ricerca di alternative per materiali, progetti, processi sistemi o servizi
- L'ideazione, la progettazione, la valutazione e la selezione finale di alternative possibili per materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi, nuovi o migliorati

Esempi di attività di sviluppo (capitalizzabili -> c'è possibilità di sfruttamento economico/prossimità allo sfruttamento economico):

- Progettazione, costruzione e verifica di prototipi o modelli (che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi)
- Progettazione, costruzione e attivazione di un impianto pilota
- Progettazione, costruzione e prova di alternative per materiali, progetti, processi, sistemi
- Progettazione di mezzi, prove, stampe, matrici contenenti nuove tecnologie

Non possono essere riconosciuti i seguenti intangibili generati internamente: marchi, testate giornalistiche, diritti editoriali, anagrafiche clienti ed elementi simili.

Ciò in quanto essi si confondono con il valore di avviamento (non sono separabili dallo stesso). Possono però essere riconosciuti come intangibili specifici se derivanti da acquisti da terze economie o da aggregazioni di imprese (business combination).

LEZIONE 17 – LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO: AVVICINAMENTO TRA PRINCIPI NAZIONALI E PRINCIPI INTERNAZIONALI. UN APPROFONDIMENTO SUL “COSTO AMMORTIZZATO” – 02.03.2023

Normativa:

- OIC 15: Crediti
- OIC 19: Debiti
- OIC 20: Titoli di debito

La valutazione iniziale: fair value

IAS 32/IFRS 9:

- *5.1.1 - Fatta eccezione per i crediti commerciali [...] al momento della rilevazione iniziale l'entità deve valutare l'attività o la passività finanziaria al suo fair value (valore equo) più o meno [...] i costi dell'operazione direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione dell'attività o passività finanziaria.*
- *5.1.1 A - Tuttavia, se il fair value (valore equo) dell'attività o passività finanziaria al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell'operazione, l'entità deve applicare [...].*

Valutazione iniziale al Fair Value più o meno i costi di transazione: i costi di transazione sono i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria (costi accessori -> commissioni, spese per advisor, ...). Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario (spese per commissioni, advisor, ecc....).

Vado quindi ad iscrivere il valore che approssimativamente coincide con il flusso in entrata o in uscita.

I crediti commerciali per cui l'interesse implicito nella dilazione non è significativo possono essere valutati al prezzo della vendita (no attualizzazione).

Come comportarsi se il prezzo dell'operazione è diverso dal suo Fair Value? Vi sono le cosiddette “day one gains and losses”?

IAS 32/IFRS 9:

- *B5.1.2.A La migliore evidenza del fair value (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell'operazione (ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto, cfr. anche IFRS 13). Se l'entità stabilisce che il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell'operazione indicato nel paragrafo 5.1.1 A, essa deve contabilizzare tale strumento a tale data nel seguente modo:*
 - a. Secondo la valutazione disposta dal paragrafo 5.1.1. se tale fair value (valore equo) è attestato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un'attività o passività identica (ossia un input di Livello 1) oppure si basa su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati provenienti da mercati osservabili. L'entità deve rilevare la differenza tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione come utile o perdita;*
 - b. In tutti gli altri casi, secondo la valutazione disposta dal paragrafo 5.1.1, rettificata per differire la variazione tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione [...]*

Il punto a) presuppone l'utilizzo del Livello 1 e del Livello 2 nella gerarchia del Fair Value (vedi di seguito)
-> nasce un utile o una perdita impiegata.

Il punto b) è rilevante per le banche che possono operare su più mercati (retail e dealer).

La gerarchia del Fair Value (IFRS 13):

1. Livello: prezzi quotati in mercati attivi: prezzi espressi da mercati attivi per attività (passività) identiche -> prezzi quotati in mercati attivi per lo strumento o per strumenti identici
2. Livello: input osservabili (es. DCF – attualizzazione dei flussi di un debito per ottenere il FV del debito -> input di mercato: tasso; multipli; ...): il fair value è determinato in base a dati di input diversi dai prezzi di mercato previsti al livello 1 ma che sono comunque “osservabili”, direttamente (come prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi es. beta – indice di volatilità del titolo). Trattasi tipicamente di:
 - a. prezzi quotati in mercati attivi per strumenti simili,
 - b. prezzi quotati per lo strumento o per strumenti simili in mercati non attivi,
 - c. input diversi dai prezzi quotati ma osservabili (tasso di interesse e curve dei rendimenti osservabili a intervalli comunemente quotati, volatilità implicite, spread creditizi,
 - d. input corroborati dal mercato attraverso elaborazione o altri mezzi (IRS, Libor Swap rate, multipli di mercato, volatilità prospettiche, ...)
3. Livello: input non osservabili (es. DCF – attualizzazione dei flussi previsionali per valutare una partecipazione): il fair value è determinato in base a input non osservabili, che riflettono le stime dell'impresa sulle ipotesi che i “partecipanti al mercato” utilizzerebbero nel determinare il prezzo delle attività o passività oggetto di misurazione (Mark to Model).

Il criterio del costo ammortizzato

Metodo che vuole ammortizzare (ripartire nel tempo) il costo/provento complessivo misurando un unico tasso di interesse (criterio dell'interesse effettivo).

In un debito, infatti si può avere un tasso di interesse e uno scarto di emissione (disaggio) che è da considerare come una componente di costo. Si applica il tasso effettivo sul valore lordo salvo che l'attività non sia deteriorata. In quest'ultimo caso si deve considerare la svalutazione.

IAS 32/IFRS 9:

- *5.4.1. Gli interessi attivi devono essere calcolati secondo il criterio dell'interesse effettivo, ossia applicando il tasso di interesse effettivo al valore contabile lordo dell'attività finanziaria salvo per:*
 - a. *Le attività finanziarie deteriorate (“credit-impaired financial assets”) acquistate o originate. Per tali attività finanziarie l'entità deve applicare il tasso di interesse effettivo corretto per il credito al costo ammortizzato dell'attività finanziaria dalla rilevazione iniziale*
 - b. *Le attività finanziarie che non sono attività finanziarie deteriorate o acquistate o originate ma sono diventate attività deteriorate in una seconda fase. Per tali attività finanziarie l'entità deve applicare il tasso di interesse effettivo al costo ammortizzato dell'attività finanziaria in esercizi successivi.*

1. Titolo/obbligazioni a tasso fisso (allineato e non allineato a tassi di mercato)

Es:

- Valore nominale: 10.000
- Importo erogato: 9.500

- Data emissione: 01/01/2004
- Durata: 3 anni
- Interessi semestrali nominali: 3%
- Cedola periodica variabile in funzione dei rimborsi
- Rimborsi a quote costanti dalla terza rata
- Tassi di mercato prevalente (semestrale): 4,5%

Si determinano i flussi di cassa del prestito come somma tra i flussi in entrata (9'500) e i flussi in uscita (10'000 + interessi).

È possibile calcolare il TIR con la funzione Excel TIR.COST. Si eguagliano i flussi in entrata con quelli in uscita, determinando il TIR (tasso effettivo di interesse).

Nell'esempio precedente è 4.25% (maggiore dell'interesse semestrale nominale dato lo scarto di emissione).

Il tasso effettivo di interesse del prestito è considerato in linea con il tasso prevalente di mercato e viene mantenuto invariato ai fini del calcolo del costo ammortizzato del prestito (l'operazione è stata fatta a tasso di mercato).

Con il TIR (tasso del 4.25%) è possibile quindi calcolare il costo ammortizzato del prestito:

- Aumenta per gli interessi maturati (rivalutazione del debito al tasso TIR – interessi passivi a debito)
- Diminuisce per gli interessi pagati (diminuzione del debito al tasso nominale – debito a banca)
- Diminuisce per il pagamento della quota capitale (diminuzione del debito pari alla quota capitale – debito a banca)

	Banca c/c	Debito	Inter. Pass.
01/01/2004	9.500,0	-9.500,0	
07/01/2004		-403,8	403,8
	-300,0	300,0	
01/01/2005		-408,2	408,2
	-300,0	300,0	
01/07/2005		-412,8	412,8
	-2.800,0	2.800,0	
01/01/2006		-311,4	311,4
	-2.725,0	2.725,0	
01/07/2006		-208,8	208,8
	-2.650,0	2.650,0	
01/01/2007		-105,0	105,0
	-2.575,0	2.575,0	
	-1.850,0	0,0	1.850,0

Se il tasso di mercato prevalente fosse al 5.5%, il tasso effettivo di interesse del prestito (4.25%) non è considerato in linea con il tasso prevalente di mercato. Quest'ultimo viene prescelto ai fini del calcolo al costo ammortizzato del prestito. Non è un'operazione a tassi di mercato.

Per determinare il fair value, non essendo quotato, vado al livello 2: valore attuale dei flussi di cassa (in uscita) del debito. Applico il VAN al 5.5%. Essendo il tasso di mercato superiore al tasso effettivo, il valore del debito (9'033) sarà inferiore rispetto all'importo erogato (9'500).

Iscriverei a bilancio il fair value del debito al tasso di mercato (caso finanziamento agevolato). Essendoci una differenza positiva, avendo "pagato meno", ho un utile da negoziazione che verrà rilevato immediatamente al giorno 1 ("day one gains/losses").

Gli interessi a conto economico li facciamo andare a tasso di mercato.

	Banca c/c	Debito	Inter. passivi	Utile
01/01/2004	9.500,0	-9.033,2		-466,8
07/01/2004		-496,8	496,8	
	-300,0	300,0		
01/01/2005		-507,7	507,7	
	-300,0	300,0		
01/07/2005		-519,1	519,1	
	-2.800,0	2.800,0		
01/01/2006		-393,6	393,6	
	-2.725,0	2.725,0		
01/07/2006		-265,4	265,4	
	-2.650,0	2.650,0		
01/01/2007		-134,2	134,2	
	-2.575,0	2.575,0		
	-1.850,0	0,0	2.316,8	-466,8

2. Obbligazioni convertibili

Essendo uno strumento composto è possibile separare l'opzione di conversione dallo strumento di debito. L'opzione di conversione è un valore di patrimonio netto: tutte le volte che c'è un derivato su azioni proprie che si estrinseca in una possibile consegna di un numero fisso di azioni, questo è un

valore di patrimonio netto. Solo quando il derivato origina attività e passività, si può parlare di originazione di attività e passività.

Es:

- Valore nominale: 25m
- Prezzo di emissione (una obbligazione): 980
- Valore nominale (una obbligazione): 1.000
- Numero obbligazioni: 25.000
- Data emissione: 02/01/2004
- Data scadenza: 02/01/2012
- Durata del prestito: 8 anni
- Periodo di possibile conversione: dal 02/01/2007
- Interessi obbligazionari (cedola semestrale): 3%
- Rapporto di conversione (azioni/1 obbligazione): 25
- Tasso di interesse prevalente di mercato (semestrale): 4%

Trattasi di uno strumento finanziario composto (o ibrido) occorre separare il valore dell'opzione di conversione (che andrà rilevata a patrimonio netto) dal valore del debito finanziario. Si utilizza un approccio residuale per cui il valore dell'opzione di conversione è determinato come differenza tra il Prezzo dello strumento finanziario – FV del debito (attualizzato a tassi di mercato).

Il valore di prima iscrizione è il Fair Value. Si parte quindi dal prezzo dello strumento: 980, a cui si toglie il FV del debito (883,48 - Valore attuale dei flussi in uscita attualizzato al tasso di mercato)

	Valori unitari	Formula utilizzata
Valore attuale di una rendita posticipata (16 rate di Euro 30 attualizzata al tasso di mercato)	349,57	$V=R \cdot [1 - (1+i)^{-n}] / i$
Valore attuale del rimborso alla scadenza del prestito (Euro 1.000 dopo 16 semestri)	533,91	$V=C / (1+i)^n$
Valore attuale di una obbligazione	883,48	

Contabilizzazione: Banca cc (24'500'000) a Obbligazioni (883.48*25'000 = 22'086'926) e Riserva di capitale/di conversione (2'413'074).

In seguito gli interessi passivi saranno addebitati a conto economico utilizzando come tasso di interesse effettivo il tasso di mercato semestrale (4%).

3. Finanziamento a tasso variabile indicizzato a parametri di mercato, con rimborso del capitale a scadenza

Ipotizziamo che il primo tasso variabile rimanga il medesimo per tutti i periodi futuri. Ogni anno rifacciamo il calcolo per determinare il nuovo tasso.

4. Finanziamento a tasso fisso con facoltà di rimborso anticipato

Se la società ha la facoltà di chiudere anticipatamente il prestito, nella data in cui prendo la decisione andrà a rideterminare il costo ammortizzato del debito. Si rileva una rettifica per recepire la differenza tra il costo ammortizzato alla data della decisione e quella alla data di chiusura, rilevandola tra gli oneri finanziari. Il tasso di interesse effettivo resta invariato.

Ristrutturazione del debito

OIC 19 Debiti (Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito): Un'operazione di ristrutturazione si configura quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. *Il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria: la situazione di difficoltà finanziaria: la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, ne riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento;*
- b. *Il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto che dà luogo ad una perdita: tale concessione accordata dal creditore, ovvero la rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente acquisiti nei confronti del debitore, può assumere differenti forme, a seconda della modalità attraverso le quali viene realizzata la ristrutturazione del debito.*

Ci può essere:

- Modificazione del debito esistente: avevo già calcolato il tasso effettivo di interesse, se lo modifico non ho motivo per modificare il tasso effettivo di interesse (vedi sopra)
- Eliminazione ed iscrizione di un debito completamente nuovo: riparto da zero con le valutazioni

OIC 19 Debiti: *(Eliminazione contabile): 73. La società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. L'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (fattispecie di ristrutturazione del debito), contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.*

I principi internazionali chiariscono che per determinare se le condizioni di un debito sono cambiate sostanzialmente è necessario confrontare il valore attuale netto dei due debiti. Se la differenza tra i due debiti, al tasso effettivo originario, è superiore al 10%, si hanno termini sostanzialmente diversi.

Es: ristrutturazione del debito con termini contrattuali sostanzialmente diversi

- Debito originario con capitale residuo di 90.000 e interessi maturati e scaduti 5% di 4.500: scadenza residua di 5 anni.
- Accordo per ridurre il debito in linea capitale a 72.500 e ridurre gli interessi al 4%
- Valore attuale del debito resistente (al tasso del 5%) = 94.500
- Valore attuale del debito ristrutturato (sempre al tasso del 5%) = 69.361
- Il debito ristrutturato è inferiore a quello esistente nella misura del 27%. Si avrebbe pertanto un utile di 25.138 (94.500 – 69.361)
- Il nuovo debito deve però essere iscritto al fair value (prima iscrizione) assumendo un tasso di mercato del 12% (coerente con il nuovo profilo di rischio del debitore): risulta un debito di 51.592

Scritture: debiti finanziari (originario - capitale): 90.000 e debiti finanziari (originario – interessi) a debiti finanziari (ristrutturato): 51.592 a Utile da ristrutturazione debito: 42.907.70

Il 12% diventa il nuovo tasso di interesse effettivo, il conto economico dell'esercizio avrà un beneficio (utile da ristrutturazione), ma sarà molto appesantito negli esercizi successivi.

Es2:

- debiti originario con capitale residuo di 90.000 e interessi maturati e scaduti 5% di 4.500: scadenza residua di 5 anni

- Accordo per ridurre il debito in linea capitale a 85.0000 e ridurre gli interessi al 4.5%, liquidando altresì gli interessi maturati di 4.500 e riducendo la durata da 5 a 3 anni per limitare il rischio
- Valore attuale del debito esistente (al tasso del 5%): 94.500
- Valore attuale del debito ristrutturato (sempre al 5%): 88.342
- Il debito ristrutturato è inferiore a quello esistente nella misura del 6.5% Si avrebbe pertanto un utile di 6.157 che va tuttavia differito e ammortizzato lungo la durata residua del prestito (inferiore al 10%)

Il vecchio principio richiedeva la ripartizione lungo la vita residua del prestito: questa impostazione è stata eliminata. Essendo un utile modesto, questo utile viene riconosciuto subito (anche per semplificare i calcoli). Viene contabilizzato tutto immediatamente. Il debito vecchio viene chiuso e il debito ristrutturato viaggia allo stesso tasso effettivo di quello vecchio (modificazione del debito esistente). Con IFRS 9 anche questo utile è riconosciuto subito a conto economico.

Scritture: Debiti finanziari (originario – capitale): 90.000 a debiti finanziari (ristrutturato): 83.843 e Utile da ristrutturazione del debito: 6.157

IFRS 13

L'IFRS 13 Fair Value (in vigore dal 1° gennaio 2013):

- Definisce il fair value
- Definisce un unico IFRS un quadro di riferimento per la valutazione del fair value e
- Richiede informazioni integrative sulle valutazioni del fair value

L'IFRS 13 si applica quando un altro IFRS richiede o consente valutazioni del fair value o informazioni integrative sulle valutazioni del fair value (e valutazioni, come il fair value al netto dei costi di vendita, basate sul fair value o sulle informazioni integrative relative a tali valutazioni), a eccezione di:

- a. Operazioni con pagamento basato su azioni rientranti nell'IFRS 2 (stock option – valutazione al fair value solo all'inizio)
- b. Operazioni di leasing rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 16 leasing (si utilizza solitamente il tasso marginale di indebitamento)
- c. Valutazioni che presentano alcune similarità con il fair value ma non lo sono, quali il valore netto di realizzo di cui allo IAS 2 Rimanenze o il valore d'uso di cui allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.

Il fair value è un criterio di valutazione di mercato, non specifico, dell'entità. Mentre per alcune attività e passività, potrebbero essere disponibili transazioni o informazioni di mercato osservabili, per altre attività e passività tali informazioni potrebbero non essere disponibili.

Tuttavia, la finalità della valutazione del fair value è la stessa in entrambi i casi: stimare il prezzo al quale una regolare operazione per la vendita dell'attività o il trasferimento della passività avrebbe luogo tra gli operatori di mercato alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti (ossia un prezzo di chiusura alla data di valutazione dal punto di vista dell'operatore di mercato che detiene l'attività o la passività).

Quando non è rilevabile un prezzo per un'attività o una passività identifica, un'entità deve valutare il fair value applicando un'altra tecnica di valutazione che massimizzi l'utilizzo di input osservabili rilevanti e riduca al minimo l'utilizzo di input non osservabili.

Poiché il fair value è un criterio di valutazione di mercato, esso viene determinato adottando quelle assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell'attività o della passività, incluse le assunzioni circa i rischi.

Di conseguenza, l'intenzione di un'entità di detenere un'attività o di estinguere una passività (o di adempiere in altro modo) non è rilevante ai fini della valutazione del fair value.

LEZIONE 19 – GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – 28.02.2023

Definizione di derivato

Il derivato è uno strumento finanziario o altro contratto che presenta tutte e tre le caratteristiche seguenti (IFRS 9):

- a. Il suo valore varia in conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, del prezzo di un determinato strumento finanziario, del prezzo di una determinata merce, di un determinato tasso di cambio, indice di prezzi o tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali (a volte chiamato “sottostante”)
- b. Non richiede un investimento netto iniziale (es. Swap su tassi di interesse, valore iniziale uguale a zero) o richiede un investimento netto iniziale minore di quello necessario per altri tipi di contratto da cui ci si aspetterebbe una risposta simile alle variazioni dei fattori di mercato (es. margine iniziale)
- c. È regolato a data futura

Il regolamento di derivati dipende dalla natura dello strumento e dal fatto che sia quotato o meno (derivati OTC – Over the counter). Ad es. sia future e forward sono operazioni a termine ma i primi sono quotati e sono liquidati giornalmente, i secondi invece sono liquidati alla scadenza.

Obiettivi delle operazioni di copertura mediante derivati

Copertura -> deroga ai principi generali per la contabilizzazione di un derivato.

L’obiettivo della contabilizzazione delle operazioni di copertura è rappresentare nel bilancio l’effetto delle attività di gestione del rischio dell’entità che utilizzano strumenti finanziari per gestire le esposizioni derivanti da rischi particolari che potrebbero incidere sull’utile (perdita) d’esercizio (o altre componenti di conto economico complessivo, nel caso di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale per i quali l’entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo. Questo approccio mira a illustrare il contesto degli strumenti di copertura ai quali è applicata la contabilizzazione delle operazioni di copertura, al fine di far luce sulla loro finalità e il loro effetto.

Il problema si pone con riferimento a quei derivati che sono di copertura e quindi non hanno natura speculativa. Si ricorda che i derivati rientrano nella categoria a FVTPL (Fair Value Through Profit and Loss) ma, quando sono di copertura, sorge il problema dell’allineamento degli effetti contabili tra il derivato di copertura e l’elemento coperto quando questo non è valutato a FVTPL (ma ad esempio, è rilevato al costo o al costo ammortizzato).

L’attività o passività finanziaria non derivata valutata al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio può essere designata come strumento di copertura, a meno che sia una passività finanziaria designata al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per la quale l’importo della variazione al fair value (valore equo) che è attribuibile alle variazioni del rischio di credito è presentato nelle altre componenti di conto economico complessivo.

Ad esempio, la variazione del tasso di cambio su un debito finanziario in valuta estera potrebbe essere utilizzata come strumento di copertura con riferimento al rischio di cambio su vendite fatturate nella stessa valuta estera.

Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto i contratti con una parte esterna all'entità che redige il bilancio (ossia esterna al gruppo o alla singola entità cui si riferisce il bilancio) possono essere designati come strumenti di copertura.

I derivati infragruppo non possono quindi essere designati come di copertura ai fini del bilancio consolidato.

Il derivato di copertura

Essendo tutti i derivati delle operazioni a termine, il loro valore è determinato dal valore intrinseco (es. cambio eur/usd) e il valore temporale.

Lo strumento che soddisfa i criteri di ammissibilità deve essere designato nella sua integralità come strumento di copertura. Le sole eccezioni permesse sono:

- Separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e designare come strumento di copertura soltanto la variazione del valore intrinseco dell'opzione ed escludere la variazione del suo valore temporale
- Separare l'elemento forward e l'elemento spot del contratto forward e designare come strumento di copertura solo la variazione del valore dell'elemento spot del contratto forward escludendo l'elemento forward; analogamente i differenziali dovuti alla valuta estera possono essere separati ed esclusi dalla designazione dello strumento finanziario come strumento di copertura [...] e
- Una quota dell'intero strumento di copertura, quale può essere il 50% del valore nominale, può essere designata come strumento di copertura in una relazione di copertura

L'elemento coperto, le componenti di rischio di un elemento non finanziario, la copertura di un'esposizione aggregata

L'elemento coperto può essere:

- Un'attività o una passività rilevata (es. credito in valuta, magazzino, titolo che ho nell'attivo, ... già iscritti in bilancio)
- Un impegno irrevocabile non rilevato (es. stipulo un contratto con consegna a giugno)
- Un'operazione programmata o (operazioni altamente probabili)
- Un investimento netto in una gestione estera (riguarda il rischio del tasso di cambio, con il consolidamento delle controllate estere in valuta -> per coprire la differenza di traduzione).

L'elemento coperto può essere:

- Un singolo elemento (o una sola parte di un elemento)
- Un gruppo di elementi [...]

L'elemento coperto può essere una componente di tale elemento o gruppo di elementi. L'elemento coperto deve potere essere valutato attendibilmente. Se l'elemento coperto è un'operazione programmata (o una sua componente), tale operazione deve essere altamente probabile.

L'impegno irrevocabile non rilevato è un contratto stipulato ma non ancora eseguito (es. un contratto stipulato il 15/12/x che prevede la consegna dei prodotti finiti il 31/3/x+1. L'operazione programmata è un'operazione prevista a budget ed "altamente probabile".

L'entità può designare l'elemento nella sua integralità o una sua componente, come l'elemento coperto in una relazione di copertura. All'interno di un elemento è possibile designare come "elemento

coperto" solo una componente, purché essa sia identificabile separatamente e valutabile attendibilmente.

Es: compagnie aeree con prezzo del carburante aereo. Il prezzo del carburante non è interamente legato al prezzo della materia prima (greggio) ma anche da un margine di lavorazione. È quindi possibile considerare come elemento coperto solo la componente del prezzo del petrolio (materia prima).

Es2: società che ha investito su azioni del mercato giapponese. La società vorrebbe coprire le azioni giapponesi tramite un derivato sull'indice giapponese. È possibile farlo se il gruppo di azioni replica abbastanza fedelmente l'indice di borsa.

L'esposizione aggregata che è una combinazione di un'esposizione ammissibile come elemento coperto e di un derivato può essere designata come elemento coperto.

Problema: puoi avere un acquisto di materie prima dagli stati uniti. Hai due rischi: che il prezzo della materia prima scenda e che il tasso di cambio eur/usd vari.

Posto che per un'operazione possa sussistere più rischi contemporaneamente (es. rischio di prezzo + rischio di cambio), è possibile combinare un elemento coperto con un primo derivato e, per l'aggregato dei due, effettuare una copertura aggiuntiva.

La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- La relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili (es. derivati meteorologici sulle statistiche di piovosità/temperatura, ... non sono considerati derivati di copertura)
- All'inizio della relazione di copertura vi è una designazione di documentazione formale nella relazione di copertura, degli obiettivi dell'entità nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere l'individuazione [...]
- La relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura:
 - o Vi è un rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura

Rapporto economico: ci si attende infatti che la variazione di valore del derivato sia in grado di neutralizzare la variazione di valore dell'elemento coperto ("offsetting"), tale relazione di "compensazione" va valutata qualitativamente o quantitativamente e su base prospettica.

- o L'effetto del rischio di credito non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico

Il rischio di credito ha effetti scarsamente significativi sulla variazione di valore sia del derivato che dell'elemento coperto.

- o Il rapporto di copertura della relazione di copertura è lo stesso di quello risultante dalla quantità e dall'elemento coperto che l'entità effettivamente copre e dalla quantità dello strumento di copertura che l'entità utilizza effettivamente per coprire tale quantità di elemento coperto.

Rapporto di copertura: riflette il rapporto definito tra le quantità (nozionale) del derivato e le quantità (nozionale) dell'elemento coperto (cd. "hedge ratio").

Esempio: si copre il rischio prezzo di una materia prima pari a 5.700kg. Il derivato è possibile solo per 5.000 o 6.000 kg. La società può decidere che, seppur operando su 6.000 kg, 5.700 kg rappresentano

il quantitativo del derivato utilizzato per la relazione di copertura (hedge ratio = 1). La parte del derivato relativo ai 300kg aggiuntivi non è designata come di copertura e segue pertanto la contabilizzazione tradizionale. Il confronto (di efficacia) tra FV del derivato e FV dell'elemento coperto andrà quindi effettuato solo con riferimento ai 5.700 kg designati.

La valutazione dell'efficacia della copertura

Ci sono tre vie per valutare l'efficacia delle coperture:

- Critical term method (metodo dei termini critici): quando gli elementi portanti (quali l'importo nominale, scadenza e sottostante) dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono e sono allineati, l'entità potrebbe concludere, alla luce di una valutazione qualitativa di tali elementi portanti, che, in genere, il valore dello strumento di copertura evolve nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio e che, quindi, tra elemento coperto e strumento di copertura esiste una relazione economica.
Es: ho una vendita in dollari il 30/06 per 300k USD. Faccio un derivato di copertura con scadenza il 30/06 per 300k USD
- Ratio analysis: rapporto tra la variazione del FV del derivato e la variazione del FV dell'elemento coperto in valore assoluto e assicurarsi che tale valore sia tra 0.8 e 1.25 (scarto del +/- 20%)
- Analisi di regressione: per valore la correlazione tra i due elementi (elemento coperto e derivato di copertura).

Le modalità di copertura sotto il profilo contabile

Le relazioni di copertura sono di tre tipi:

- Copertura di fair value (Fair Value Hedge – voglio coprire qualcosa che già esiste): copertura dell'esposizione contro le variazioni del fair value (valore equo) dell'attività o passività rilevata o impegno irrevocabile non iscritto, o una componente di tale elemento, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare l'utile (perdita) d'esercizio
 - o Elementi coperti: attività/passività, impegni irrevocabili (firm commitment)
 - o Effetti contabili: posto che il derivato è valutato a FVTPL, si valuta anche l'elemento coperto a FVTPL in modo da evidenziare l'effetto di compensazione
- Copertura di flussi finanziari (Cash Flow Hedge – voglio coprire qualcosa che deve ancora manifestarsi): copertura dell'esposizione contro le variabilità dei flussi finanziari attribuibile a un particolare rischio associato con tutte le attività o passività rilevate o una loro componente (quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi variabili) o un'operazione programmata altamente probabile e che potrebbe influire sull'utile (perdita) d'esercizio
 - o Elementi coperti: attività/passività (es. interessi variabili su finanziamento), impegni irrevocabili (firm commitment): solo per il rischio di cambio, operazioni programmate (forecasted transactions)
 - o Effetti contabili: posto che i flussi finanziari avranno manifestazione futura, si sospende il FV del derivato in una riserva di CFH a patrimonio netto (OCI), in attesa che si manifesti l'elemento coperto. In quel momento la riserva da CFH viene riclassificata sul conto in cui è stato rilevato l'elemento coperto
- Copertura di un investimento netto in una gestione estera (Net Investment Hedge)
 - o Elementi coperti: attività nette in valuta delle società controllate nel bilancio consolidato

- Effetti contabili: trattasi di un CFH. Il FV del derivato è contabilizzato direttamente negli OCI (patrimonio netto) dove sarà rilevata anche a fine esercizio la differenza di traduzione.

Derivati su tassi di interesse (IRS)

- FV Hedge: IRS dove pago variabile e ricevo fisso

Es: mi indebito in il 30.06/x per 10m. Gli interessi sono pari a 7.5% annuo. La scadenza è a tre anni. La società teme che il tasso di mercato possa scendere. La società stipula un IRS dove paga variabile e riceve fisso (7.5%), trasformando così la posizione in un debito a tasso variabile. Il derivato è completamente efficace.

Essendo un FV Hedge, è necessario cambiare il criterio di contabilizzazione dell'elemento coperto. Se il debito era contabilizzato a costo ammortizzato, ora è necessario contabilizzarlo a FV (Valore attuale dei flussi prospettici al tasso di mercato). Il FV del derivato sarà uguale ai pagamenti (differenziale di interesse) attualizzati al tasso di interesse di mercato.

- CF Hedge: IRS dove pago fisso e ricevo variabile

Es: finanziamento della società a tassi variabile. La società teme che il tasso cresca. Si fa un IRS andando a pagare un tasso fisso e ricevendo un tasso variabile. Trasformo il debito a tasso fisso. Si parla di un cash flow hedge dato che gli interessi sono futuri, non ci sono ancora in bilancio. Il debito resta valutato al costo ammortizzato ed essendo stato stipulato a tasso di mercato il suo valore contabile non si modifica fino al rimborso finale.

Il differenziale di interessi comporta due scritture:

- Il pagamento con riduzione della passività per IRS
- Lo storno della riserva da CFH con rilevazione a conto economico del differenziale

Classificazione secondo il Codice civile

Per l'attivo dello stato patrimoniale (a seconda della durata del derivato):

- Tra le "immobilizzazioni finanziarie" nella voce B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi
- Tra le "attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" nella voce C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi

Per il passivo dello stato patrimoniale:

- Nel "Patrimonio netto" nella voce A) VII – riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (riserva di cash-flow hedge)
- Tra i "Fondi per rischi e oneri" nella voce B) 3) – strumenti finanziari derivati passivi

C'è un'asimmetria, non vado nei debiti nel passivo ma tra i fondi per rischi e oneri.

Per il conto economico (variazione di fair value degli strumenti finanziari quando non classificata nella voce A) VII del patrimonio netto):

- D) 18) rivalutazione di strumenti finanziari derivati
- D) 19) svalutazione di strumenti finanziari derivati

Valutazioni secondo il Codice civile

Art. 2426, comma 1, n. 11-bis cc: *“Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura.*

Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.

Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.”

Art. 2426, comma 2 cc: *“Ai fini della presente Sezione, per la definizione [...] di “strumento finanziario derivato”, [...] di “fair value”, [...] si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.”*

LEZIONE 22 – LE OPERAZIONI IN VALUTA E GLI STRUMENTI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO; LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO SECONDO I PRINCIPI NAZIONALI E INTERNAZIONALI. CASI DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DERIVATI – 07.03.2023

IAS 21:

- Contabilizzazione delle operazioni e dei saldi in valute estere, eccetto per le operazioni sui derivati e i saldi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari
- Nella conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di gestione estere che sono incluse nel bilancio dell'entità per mezzo del consolidamento o del metodo del patrimonio netto; e
- Nella conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un'entità in una moneta di presentazione diversa

La valuta funzionale si può differenziare dalla valuta legale (con la quale teniamo la contabilità a norma di legge secondo i principi nazionali). I principi contabili internazionali, non considerando i vincoli nazionali, prevedono che al fine di ridurre le differenze di conversione (converti solo il bilancio in valuta funzionale in valuta locale alla fine e non per singola transazione), sia possibile utilizzare la valuta funzionale per la tenuta della contabilità. La valuta funzionale è quella valuta:

- Che influisce principalmente sui prezzi di vendita di beni e servizi
- Del paese le cui forze competitive e la cui normativa determinano principalmente i prezzi di vendita di beni e servizi
- Che influenza principalmente il costo della manodopera, dei materiali e degli altri costi di fornitura di beni e servizi
- In cui i fondi derivanti dalle attività di finanziamento sono generati
- In cui sono solitamente tenuti gli incassi dell'attività operativa

In estrema sintesi è quella valuta con cui svolgi prevalentemente le tue operazioni.

Gli elementi monetari: attività e passività con una scadenza (crediti o debiti) che si concretizzano in un incasso o un pagamento futuro (e al momento dell'incasso o del pagamento si realizzerà una differenza cambi).

Gli elementi monetari: anticipi, avviamento, attività materiali/immateriali, ... per le quali è assente un diritto a ricevere o un'obbligazione a consegnare un numero fisso o determinabile di valuta.

La rilevazione iniziale

Un'operazione in valuta estera deve essere registrata al momento della rilevazione iniziale nella valuta funzionale, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione.

La data dell'operazione è la data in cui l'operazione si qualifica per la prima volta per la rilevazione, secondo quanto previsto dagli IFRS. Per motivi pratici, viene spesso espresso utilizzando un cambio che approssima il tasso effettivo alla data dell'operazione quale, per esempio, il cambio medio settimanale o mensile per tutte le operazioni, in ciascuna valuta estera, avvenute nello stesso periodo. Tuttavia, se il cambio fluttua significativamente, l'impiego del cambio medio di periodo non è appropriato.

Rilevazione alla data di chiusura e in periodi successivi

Alla data di chiusura di ciascun esercizio di riferimento:

- Gli elementi monetari in valuta estera devono essere convertiti utilizzando il tasso di chiusura -> cambio di chiusura
- Gli elementi non monetari che sono valutati al costo storico in valuta estera devono essere convertiti utilizzando il tasso di cambio in essere alla data dell'operazione -> cambio storico
- Gli elementi non monetari che sono valutati al fair value in valuta estera devono essere convertiti utilizzando i tassi di cambio alla data in cui il fair value era stato misurato -> cambio del fair value (per le valutazioni successive l'effetto di cambio segue le variazioni di fair value: a conto economico o a patrimonio netto – OCI).

Casi particolari: quando coesistono due criteri di valutazione per la stessa voce di bilancio (es. rimanenze – valutate tra il minore tra costo e mercato, il costo storico è in valuta estera, al tasso storico, il valore di mercato è in valuta estera, al tasso spot di chiusura).

Riserva a fine esercizio: quando gli utili presunti su cambi sono maggiori delle perdite presunte su cambi, è necessario iscrivere una riserva (solo per principi nazionali, in IFRS non necessario).

Consolidamento integrale

Nel caso di consolidamento integrale di una controllata espressa in valuta estera, è necessario convertire il bilancio della controllata estera nella valuta funzionale della controllante e del bilancio consolidato.

La situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di una controllata espressa in valuta estera devono essere convertiti utilizzando le seguenti procedure:

1. Attività, passività e le componenti del patrimonio, escluso il risultato di esercizio e il patrimonio netto esistente alla data di acquisto del controllo, devono essere convertite al tasso di cambio esistente alla data di chiusura
2. Componenti positivi e negativi di reddito devono essere convertiti ai tassi di cambio in essere alle relative date o, per motivi di ordine pratico, al tasso di cambio medio del periodo
3. Il patrimonio netto esistente alla data di acquisto del controllo deve essere convertito al tasso di cambio esistente alla data di acquisto del controllo.

Differenza di traduzione: tutte le risultanti differenze di cambio derivanti da questo approccio devono essere rilevate in una componente separata di patrimonio netto (riserva di traduzione – translation adjustment). L'ammontare complessivo delle differenze di cambio è presentato in una componente separata di patrimonio netto fino alla dismissione della gestione estera.

Tali regole valgono anche nel caso in cui l'entità che redige il bilancio decide di utilizzare una valuta di presentazione diversa dalla sua valuta funzionale.

Alla dismissione di una gestione estera, l'importo complessivo delle differenze di cambio relativo a tale gestione estera, rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico e accumulato complessivamente in una componente separata di patrimonio netto, deve essere riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio (come rettifica da riclassificazione) quando si rileva l'utile o la perdita relativo alla dismissione.

Derivati di copertura dal rischio cambio

- Derivato speculativo:
 - o Contabilizzazione a conto economico e valutazione a fair value del derivato (Fair Value Through Profit and Loss).
- Derivato di copertura:

- Cash flow hedge: il fair value è parcheggiato in una riserva di patrimonio netto fino a quando non si verifica l'acquisto o la vendita dell'elemento coperto.
- Fair Value Hedge: oltre al derivato anche il "contratto" è valutato a Fair value Through Profit and loss fino alla data in cui viene eseguito mediante la consegna. A questa data il fair value del contratto è stornato e riclassificato (ad es. in "aggiustamento" del conto impianti).

I fondi rischi tra IAS 37 e Principio OIC n. 19

Lo IAS 37 riguarda la contabilizzazione di accantonamenti, passività e attività potenziali. Si precisa che il termine accantonamento corrisponde all'inglese "provisions" che è utilizzato sia per definire l'accantonamento a conto economico (provision expenses) sia la passività nello stato patrimoniale (provision liability).

Il presente principio definisce gli accantonamenti come passività di scadenza e ammontare incerti. In alcuni Paesi il termine "accantonamenti" è utilizzato anche per identificare poste quali ammortamenti, riduzioni di valore di attività e crediti dubbi: queste sono considerate rettifiche dei valori contabili di elementi dell'attivo e non sono trattate dal presente principio.

Il presente principio si applica anche agli accantonamenti per ristrutturazioni (incluse le attività operative cessate). Se una ristrutturazione soddisfa la definizione di attività operativa cessata, l'IFRS 5 "Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate" può richiedere informazioni aggiuntive.

L'accantonamento è una passività di scadenza o ammontare incerto. Una passività è un'obbligazione attuale dell'entità derivante da eventi passati, la cui estinzione è attesa risultare in un'uscita dall'entità di risorse che incorporano benefici economici.

Il fatto vincolante è un fatto che da luogo a un'obbligazione legale o implicita che comporta che un'entità non abbia nessuna realistica alternativa all'adempimento della stessa.

- L'obbligazione legale è un'obbligazione che ha origine da:
 - Un contratto (tramite le proprie clausole esplicite o implicite)
 - La normativa
 - Altre disposizioni di legge
- L'obbligazione implicita è un'obbligazione che deriva da operazioni attuate da un'entità in cui:
 - L'entità ha reso noto ad altre parti tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetterà determinate responsabilità
 - Come risultato l'entità ha fatto sorgere nei terzi la valida aspettativa che onorerà i propri impegni

Es: nelle ristrutturazioni, i principi contabili nazionali impongono la contabilizzazione di un fondo per ristrutturazioni dal momento in cui il CdA ha approvato la ristrutturazione, nei principi contabili internazionali solo quando questa è stata comunicata al mercato.

A livello nazionale (la distinzione tra fondi rischi e fondi oneri non c'è nello IAS 37) definiamo come:

	Natura	Esistenza	Ammontare	Data si sopravvenienza
Fondi rischi	Determinata	Probabile	Incerto ma stimabile	Ignota
Fondi oneri	Determinata	Certa	Certo o stimabile	Nota o ignota

Debiti	Determinata	Certa	Certo	Nota
--------	-------------	-------	-------	------

Secondo lo IAS 37 un accantonamento deve essere rilevato quando:

- Un'entità ha un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato
- È probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione; e
- Può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione

Se queste condizioni non vengono soddisfatte, non deve essere rilevato alcun accantonamento.

In rare circostanze può non essere chiaro se vi sia un'obbligazione attuale. In tali situazioni, si ritiene che un evento passato dia luogo ad un'obbligazione attuale se, tenendo conto delle evidenze disponibili, è più verosimile piuttosto che il contrario che esista un'obbligazione attuale alla data di chiusura dell'esercizio.

Si precisa che nei casi in cui è più verosimile piuttosto che il contrario che non esista nessuna obbligazione attuale alla data di chiusura dell'esercizio, l'entità fornisce informativa di una passività potenziale, a meno che la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici sia remota (in quest'ultimo caso non si fornisce alcuna informativa).

Evento passato che comporta un'obbligazione attuale è denominato come il termine vincolante. Perché un fatto sia vincolante, è necessario che l'entità non abbia alcuna realistica alternativa oltre all'adempire l'obbligazione derivante dall'evento.

Questo è il caso che si può verificare solo:

- a. Nei casi in cui l'adempimento dell'obbligazione può essere reso esecutivo da una norma di legge
- b. Nel caso di un'obbligazione implicita, se l'evento (che può essere anche un'azione dell'entità) genera valide aspettative tra i terzi contraenti che l'entità estinguerà l'obbligazione.

Solamente le obbligazioni originate da eventi passati ed esistenti indipendentemente dalle azioni future dell'entità (cioè, la gestione futura della propria attività) sono rilevate come accantonamenti.

È quindi necessario individuare se è disponibile o meno un'alternativa che mi permette di non sostenere questi costi.

La miglior stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione attuale è l'ammontare che un'entità ragionevolmente pagherebbe per estinguere l'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio o per trasferirla a terzi a quella data.

L'accantonamento deve essere calcolato al loro delle imposte. Per tenere conto del valore temporale del denaro, ove rilevante, l'importo di un accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l'obbligazione.

Il tasso di attualizzazione deve essere determinato al loro delle imposte e riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore del denaro nel tempo e i rischi specifici connessi alla passività. Ma il tasso non deve riflettere i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono state rettificare.

Se l'accantonamento è attualizzato, l'ammontare iscritto in bilancio dello stesso aumenta in ciascun esercizio per riflettere il passare del tempo. Tale incremento è rilevato come un onere finanziario.

Gli accantonamenti devono essere riesaminati a ogni data di chiusura dell'esercizio e rettificati per riflettere la migliore stima corrente. Se non è più probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione, l'accantonamento deve essere stornato.

Gli utili derivanti da una dismissione attesa di un'attività non devono essere considerati nella determinazione di un accantonamento: non è possibile ridurre il fondo in base ad entrate attese per dismissioni o indennizzi. Non devono essere rilevati accantonamenti per perdite operative future.

Se l'entità ha un contratto oneroso, l'obbligazione attuale presente del contratto deve essere rilevata e determinata come accantonamento (es. ordini di acquisto che possono essere cancellati con il pagamento di una penale).

È oneroso il contratto in cui i costi non discrezionali necessari per l'adempimento delle obbligazioni assunte superino i benefici economici che si suppone di ottenere dallo stesso contratto. I costi non discrezionali previsti da un contratto riflettono il costo netto minimo di risoluzione del contratto, cioè il minore tra il costo necessario all'adempimento e qualsiasi risarcimento o sanzione derivante dall'adempimento. Prima che sia fatto uno specifico accantonamento per un contratto oneroso, l'entità rileva qualsiasi perdita per riduzione di valore che abbiano subito le attività legate al contratto (IAS 36).

Informazioni integrative

Per ciascuna classe di accantonamento, l'entità deve evidenziare:

- Il valore contabile di inizio e fine esercizio
- Gli accantonamenti aggiuntivi effettuati nell'esercizio, inclusi gli aumenti agli accantonamenti esistenti
- Gli importi utilizzati (cioè, costi sostenuti e imputati all'accantonamento) durante l'esercizio
- Gli importi non utilizzati e stornati durante l'esercizio; e
- Gli incrementi negli importi attualizzati verificatisi nel corso dell'esercizio, dovuti al passare del tempo, e l'effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione

In casi estremamente rari l'indicazione di alcune o di tutte le informazioni richieste potrebbe pregiudicare seriamente la posizione dell'entità in una controversia con terzi sulla materia alla base dell'accantonamento, della passività potenziale o dell'attività potenziale. In tali circostanze, l'entità non ha l'obbligo di fornire l'informazione, ma deve indicare la natura generale della vertenza, insieme con il fatto che, e il motivo per cui, l'informazione non è stata indicata.

Principali differenze con gli OIC

- Non si applica la valutazione al costo ammortizzato – valore attuale
- I fondi di ristrutturazione devono essere accantonati per gli OIC in presenza di una delibera del CdA mentre gli IFRS occorre una comunicazione all'esterno (obbligazione implicita)
- Il fondo manutenzione ciclica non è ammesso negli IFRS perché l'esigenza viene risolta attraverso il component approach nell'ammortamento delle parti che subiscono il deterioramento in un periodo pluriennale e la successiva capitalizzazione della manutenzione ciclica
- Il fondo per operazioni a premio e buoni sconto non è ammesso negli IFRS in quanto occorre determinare il fair value del beneficio concesso ai clienti all'atto della vendita di prodotti, separarlo dai ricavi e classificarlo tra i risconti passivi in attesa dell'utilizzo da parte del cliente dei benefici acquisiti (premi e/o buoni sconto)

- I costi futuri di smantellamento/bonifica di un sito produttivo devono essere stimati all'inizio dell'attività produttiva: il loro importo è poi capitalizzato sul valore dei cespiti nell'attivo e iscritto al passivo tra i fondi.

LEZIONE 29 – LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PARTECIPAZIONI AL COSTO: NORMATIVA NAZIONALE, INDICAZIONI OIC – 16.03.2023

Attività finanziarie – introduzione

Quali attività finanziarie possono detenere le società industriali?

- Partecipazioni: azioni o quote di società – quote del capitale di società
- Titoli di debito: obbligazioni o titoli di stato come forma di investimento della liquidità: quote di prestito emesse dallo stato, da enti pubblici o da società di capitali, attribuiscono al possessore la qualifica di creditore dell'ente o della società che li ha emessi (es. BOT, CCT, BTP, obbligazioni)
- Altri titoli: strumenti derivati, quote di fondi di investimento, ...

I titoli di debito, gli altri titoli e le partecipazioni possono essere acquistati per trading: destinati a non rimanere durevolmente in azienda. Saranno quindi classificati nell'attivo circolante)

Le partecipazioni (controllo, collegamento, minoranza non qualificata) possono essere mantenute durevolmente e destinate ad essere gestite su un orizzonte di medio lungo termine (es. in ottica di costruzione di un gruppo). Saranno classificate quindi tra le immobilizzazioni finanziarie.

Art. 2359 cc, comma 1: *Sono considerate società controllate:*

- 1) *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) *le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) *le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”.*

Posso decidere successivamente di variare la classificazione da medio lungo termine a breve termine (es. perché voglio destinarla alla vendita).

I titoli e le partecipazioni si possono distinguere in base alla natura (ente emittente, rendimento, scadenza) e alla destinazione (investimento di breve o lungo periodo – > o < di 12 mesi). La scadenza è un elemento che aiuta nella determinazione della classificazione a bilancio. Questo non vuol dire che un titolo di lungo periodo è iscritto sempre tra le immobilizzazioni (es. ottica di realizzo/trading – di breve termine).

- Principi contabili internazionali – classificazione: secondo lo IAS 1 “Presentazione in bilancio”, le voci dello Stato patrimoniale devono essere distinte tra “correnti” e “non correnti”. Il contenuto minimale previsto dallo IAS 1 prevede che le attività finanziaria siano almeno distinte tra:
 - o Attività finanziarie
 - o Partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto
 - o Crediti commerciali e altri crediti
 - o Cassa e disponibilità liquide equivalenti
 - o Attività come “possedute per la vendita” e attività incluse nei gruppi in dismissione classificati come “posseduti per la vendita” in conformità all’IFRS 5.
- Art. 2424 cc – stato patrimoniale – attivo:
 - o Immobilizzazioni finanziarie:
 - Partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti, imprese sottoposte al controllo delle controllanti, altre imprese

- Altri titoli
- Strumenti finanziari derivati attivi
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
 - Partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti, altre partecipazioni
 - Strumenti finanziari derivati
 - Altri titoli

Se rappresentano un investimento strategico o comunque destinate a rimanere durevolmente in azienda sono classificate tra le immobilizzazioni finanziarie.

Se non rappresentano un investimento strategico o sono destinate ad un rapido smobilizzo (orizzonte temporale di breve termine) sono classificate nell'attivo circolante

- Art. 2425 – conto economico:
 - Proventi e oneri finanziari:
 - proventi da partecipazioni
 - altri proventi finanziari
 - Interessi ed altri oneri finanziari
 - Rettifiche di valore di attività finanziarie
 - Rivalutazioni di partecipazioni, titoli, strumenti derivati
 - Svalutazioni di partecipazioni, titoli, strumenti derivati

Criteri di iscrizione e valutazione in bilancio

È importante aver distinto correttamente le attività tra immobilizzazioni e attivo circolante:

- Prima iscrizione: criterio di valutazione in bilancio
- Valutazione: rilevazione di perdite di valore

Art. 2426 cc, comma 1, punto 9: *“le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”.*

Per le attività iscritte nell'attivo circolante vale il criterio del minore tra costo (specifico o nel caso di stratificazione quelli utilizzati per le rimanenze – LIFO, FIFO, ...) e valore di mercato (es. come avviene per le rimanenze).

Art. 2426 cc, comma 1, punto 10: *“il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o: “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”*

Art. 2426 cc, comma 1, punto 11-bis: *“Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono*

valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite".

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value con una valutazione così detta mark-to-market alla data di chiusura dell'esercizio.

Art. 2426 cc, comma 1, punto 1 *"Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile"*

Art. 2426 cc, comma 1, punto 2 *"Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa"*

Art. 2426 cc, comma 1, punto 3 *"l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento."*

Per le partecipazioni in controllate e collegate si applica anche il metodo del patrimonio netto (vedi punto 4 dell'art. 2426 cc, comma 1).

Titoli iscritti nell'attivo circolante

- Valore di prima iscrizione: calcolo del costo

Il costo di acquisto si determina applicando il criterio del costo specifico quando i titoli sono singolarmente individuabili, altrimenti il criterio LIFO o FIFO o costo medio ponderato. Le attività finanziarie non sono ammortizzabili a differenza di quelle materiali e immateriali.

- Valutazioni successive

Verifica che il valore di iscrizione sia inferiore al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Se il valore di mercato è inferiore al costo devo adeguare tale valore con una svalutazione di queste attività finanziarie. Posso fare delle riprese di valore fino a quando queste non superano il costo storico. Non mi chiedo se questi minori valori di mercato siano durevoli o meno.

Il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato:

- Titoli quotati: la media delle quotazioni recenti (ultimo mese, ultimo semestre, ...)

- Titoli non quotati: quotazione di titoli simili per scadenza, rendimento e natura dell'emittente; eventuali cessioni di titoli similari o di titoli della stessa natura effettuate dal possessore del titolo in prossimità della chiusura dell'esercizio o immediatamente dopo

Svalutazione: se il valore di realizzo risulta inferiore al costo di acquisto, il titolo deve essere iscritto tale minor valore. La rettifica di valore deve essere imputata in Conto economico alla voce D) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 19) svalutazioni.

Rivalutazioni: nel caso in cui, in un successivo esercizio siano venuti meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica per effetto della ripresa del mercato e quindi del presunto valore di realizzo del titolo, la rettifica stessa deve essere annullata fino, ma non oltre, al ripristino del costo di acquisto originario. Il ripristino di valore deve essere imputato in conto economico alla voce D) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 18) rivalutazioni.

Immobilizzazioni finanziarie

- Valore di prima iscrizione

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica.

La differenza sostanziale con l'attività circolante è che in questa c'è un automatismo di svalutazione al valore di mercato, nel caso delle immobilizzazioni finanziarie devo procedere alla svalutazione solo se questa è durevole e non solo temporanea.

Le partecipazioni destinate ad essere mantenute nel lungo periodo sono assimilate dal Codice civile alle immobilizzazioni e come tali devono essere valutate al costo di acquisto, svalutate in presenza di perdite permanenti di valore.

- La perdita permanente di valore

La perdita di valore deve essere permanente in quanto, trattandosi di immobilizzazioni finanziarie, cioè di investimenti che sono destinati a restare nel portafoglio nel lungo periodo, il minor valore va rilevato solo se la variazione negativa è ritenuta di lungo periodo.

Si tratta di verificare se esistono situazioni di dissesto o di insolvenza della società emittente o situazioni di mercato negative che si protraggono da più esercizi e non ritenute sanabili.

Fluttuazioni del valore di mercato dei titoli non necessariamente rispecchiano perdite permanenti.

Titoli quotati: un riferimento può essere costituito dalla media dei prezzi di mercato di un congruo periodo antecedente la data di chiusura dell'esercizio (per es. ultimi sei mesi), unitamente alle indicazioni successive alla data di chiusura dell'esercizio offerte dal mercato e alle condizioni economiche dell'emittente accertate tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.

Titoli non quotati: può essere stimata con riferimento ai seguenti elementi: negative condizioni economiche dell'emittente accertate entro la data di formazione del bilancio, i prezzi negoziati sul mercato riferiti a operazioni di vendita di titoli avvenute in prossimità della chiusura del periodo amministrativo.

La perdita permanente di valore deve essere imputata nello stesso esercizio in cui è accertata nel rispetto del principio della prudenza alla voce di Conto Economico D) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 19) svalutazioni. Se la situazione che ha provocato la perdita permanente di valore venisse meno, il titolo deve essere rivalutato parzialmente o riportato al suo valore di costo. L'eventuale ripristino di valore deve essere imputato alla voce D) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 18) rivalutazioni.

Ci possono essere situazioni speciali dettate da leggi di rivalutazioni (speciali – con estensione temporale limitata) che permettono l'iscrizione di un valore maggiore del valore di iscrizione iniziale, salvo rispetto del valore di mercato (maggiore valore a riserva di rivalutazione). Oltre all'impatto contabile, solitamente è prevista un'appendice fiscale con pagamento di un'imposta sostitutiva e possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione.

La valutazione delle partecipazioni immobilizzate:

- Partecipazioni immobilizzate non qualificate:
 - o metodo del costo (corrispettivo pagato per l'acquisto + oneri accessori (es. notarili) – perdite durevoli di valore + ripristini di valore + sottoscrizione di aumenti di capitale + acquisto di azioni di terzi – rimborsi di capitale)
- Partecipazioni immobilizzate controllate o collegate (definizione civilistica dell'art. 2359 cc):
 - o metodo del costo (vedi sopra)
 - o metodo del patrimonio netto (aggiorna il valore della partecipazione in relazione all'evoluzione subita dal patrimonio netto della società partecipata – richiamano i criteri di consolidamento). Si potrebbe superare il costo di iscrizione iniziale.

Metodo del costo – applicazioni

Il valore della partecipazione iscritta al costo di acquisto non cambia a meno di:

- aumenti onerosi di capitale: nel caso di sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento si deve proporzionalmente aumentare il valore della partecipazione iscritta in bilancio.
- svalutazioni a causa di perdite durevoli di valore (per immobilizzazioni): il valore della partecipazione iscritto al costo di acquisto può cambiare in presenza di svalutazioni (durevoli) ed eventuali ripristini di valore

Il dividendo distribuito non va a toccare in alcun modo il valore di carico della partecipazione nel metodo del costo (a differenza di quanto accade per il metodo del patrimonio netto).

LEZIONE 32 – IL RAPPORTO TRA NORME TRIBUTARIE E BILANCIO D'ESERCIZIO: IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO. RICHIAMO DELLE METODOLOGIE CONTABILI DI DIFFERIMENTO ATTIVO/PASSIVO DELLE IMPOSTE ED ILLUSTRAZIONE DELLE METODOLOGIE CONTABILI DI RIVERSAMENTO DELLE IMPOSTE DIFFERITE – 21.03.2023

I principi generali di valutazione

Normativa civilistica (CC): Art. 2423 bis: principio di competenza, prudenza, prospettiva della continuità dell'attività, della sostanza dell'operazione o del contratto, della valutazione separata delle voci, della costanza di applicazione dei criteri di valutazione

Normativa fiscale (TUIR): Art. 109: principio della competenza, dell'inerenza, della certezza e dell'obiettiva determinabilità dell'ammontare e dell'imputazione dei costi a conto economico, salvo deroghe

Le variazioni fiscali

Reddito ante imposte: scaturisce dal bilancio civilistico, reddito imponibile IRES: scaturisce dalla dichiarazione dei redditi.

Ci sono differenze tra questi due redditi. Possono essere: permanenti o temporanee.

Le differenze permanenti sono costituite da differenze che non verranno mai annullate o compensate da variazioni di segno opposto negli esercizi successivi. Es: costi mai deducibili (sanzioni) e proventi mai imponibili (esenti o esclusi) come il 95% dei dividendi.

Le differenze permanenti possono essere in aumento (costo non deducibile) o in diminuzione dell'imponibile (ricavo non tassato). Non hanno alcun impatto sui futuri esercizi.

Le differenze temporanee sono costituite da differenze che verranno annullate o compensate da variazioni di segno opposto negli esercizi successivi. Es: costi a deducibilità differita (accantonamenti a fondi) e proventi a tassazione differita (plusvalenze).

Le differenze temporanee possono essere in aumento (pago più tasse di quelle che dovrei pagare -> imposte anticipate) o in diminuzione dell'imponibile (pago meno tasse di quelle che dovrei pagare -> imposte differite).

Reddito ante imposte + Costi non deducibili permanentemente e temporaneamente – Ricavi non imponibili permanentemente e temporaneamente = reddito imponibile

Reddito imponibile x tax rate = imposte correnti (non imposte di competenza)

Differenze temporanee: se il reddito ante imposte < reddito imponibile: negative, pago più imposte (le anticipo -> genero imposte anticipate). Occorre rilevare in stato patrimoniale un credito per imposte anticipate ma solo a condizione che vi sia ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Se il reddito ante imposte > reddito imponibile: positive, pago meno imposte (dilazione -> genero imposte differite). Occorre rilevare in stato patrimoniale un fondo imposte differite (fondo oneri): l'iscrizione non deve avvenire se sussistono scarse probabilità che tale debito sorga negli esercizi futuri.

Le rilevazioni delle imposte

Imposte correnti: imposte correnti a debiti tributari

Imposte differite (ricavi non imponibili temporaneamente x tax rate): imposte differite a fondo imposte differite

Imposte anticipate (costi non deducibili temporaneamente x tax rate): crediti per imposte anticipate a imposte anticipate

Imposte di competenza = imposte correnti – imposte anticipate + imposte differite

Una variazione in aumento temporanea effettuata nell'esercizio X originata da un costo deducibile in un futuro esercizio implica la rilevazione a bilancio di imposte anticipate e la conseguente contabilizzazione del relativo credito.

Quando in un futuro esercizio x+n tale componente negativo assumerà rilevanza fiscale, esso andrà considerato a riduzione del reddito imponibile: si liquideranno meno imposte di quelle di competenza. Pertanto, in tale esercizio si dovrà procedere allo storno del credito per imposte anticipate stanziato nell'esercizio x.

In sintesi

Se ho delle variazioni temporanee devo rispettare il principio di competenza economica.

Riferimento a oggi: ho un costo che oggi non è deducibile; quindi, liquido più IRES di quella di competenza, devo quindi ridurre il carico fiscale di competenza con imposte anticipate.

Riferimento a oggi: ho un ricavo oggi non imponibile; quindi, liquido meno IRES di quella di competenza, devo quindi aumentare il carico fiscale di competenza

Riferimento al passato: ho un costo non dedotto in passato e ora deducibile; quindi, liquido meno IRES di quella di competenza, devo quindi aumentare il carico fiscale di competenza iscrivendo un riversamento di imposte anticipate (scarico il credito per imposte anticipate).

Riferimento al passato: ho un ricavo non tassato in passato e ora imponibile; quindi, liquido più IRES di quella di competenza, devo quindi ridurre il carico fiscale iscrivendo un riversamento di imposte differite (scarico il fondo imposte differite).

1. Calcolo le imposte correnti (reddito imponibile x tax rate)
2. Calcolo le imposte differite e anticipate per rispettare il principio di competenza
3. Determino quindi il principio di competenza come imposte correnti – imposte anticipate + imposte differite (nel primo esercizio di attività)

LEZIONE 34 – LA FISCALITA' DIFFERITA: CASI APPLICATIVI – 23.03.2023

La determinazione del reddito imponibile

Bilancio -> reddito ante imposte: Codice civile: rappresentazione veritiera e corretta del risultato economico conseguito

Dichiarazione dei redditi IRES -> reddito imponibile: TUIR: certezza della determinazione del reddito imponibile e garanzia di gettito all'Erario.

Approccio della dipendenza parziale: si parte dal bilancio + costi contabilizzati indeducibili – ricavi contabilizzati non imponibili.

Le differenze tra RAI e RI sono differenze permanenti e temporanee. Quelle permanenti (in aumento o in diminuzione) non hanno alcun impatto sui futuri esercizi. Le differenze temporanee in aumento dell'imponibile generano imposte anticipate, quelle in diminuzione dell'imponibile generano imposte differite.

Le variazioni temporanee mi richiedono di rispettare il principio di competenza economica.

- Costo oggi non imponibile -> liquido più IRES di quella di competenza -> devo ridurre il carico fiscale di competenza -> imposte anticipate
- Ricavo oggi non imponibile -> liquido meno IRES di quella di competenza -> devo aumentare il carico fiscale di competenza -> imposte differite
- Costo non dedotto in passato e ora deducibile -> liquido meno IRES di quella di competenza -> devo aumentare il costo fiscale di competenza -> riversamento di imposte anticipate
- Ricavo non tassato in passato e ora imponibile -> liquido più IRES di quella di competenza -> devo ridurre il carico fiscale di competenza -> riversamento di imposte differite

Imposte di competenza:

- Dare (+): Imposte correnti, imposte differite, riversamento imposte anticipate
- Avere (-): Imposte anticipate, riversamento imposte differite

Esempi

1. Plusvalenza: possibile di scelta nel trattamento
 - a. tassazione immediata e integrale (non è necessario apportare alcuna variazione al RAI)
 - b. tassazione rateizzata: la plusvalenza a scelta dell'impresa può anche essere rateizzata in un arco temporale massimo di cinque anni a quote costanti. Variazione in diminuzione per l'intero ammontare nell'esercizio T0 e variazioni in aumento dall'esercizio T0 all'esercizio T5 per plusvalenza/5. Ci saranno imposte differite in T0 e riversamento di imposte differite dall'esercizio T0 all'esercizio T5.
2. Ammortamenti: Art. 102 TUIR

Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio in entrata in funzione del bene.

La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti dall'Amministrazione Finanziaria ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabili per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

Se in bilancio gli ammortamenti rilevati secondo la normativa civilistica sono superiori rispetto a quelli determinati con le aliquote previste dalla normativa fiscale, la parte eccedente costituisce una variazione temporanea in aumento del RAI (con iscrizione delle relative imposte anticipate). Tale parte eccedente sarà deducibile negli esercizi successivi.

3. Dividendi: Art. 89 comma 2 TUIR

I dividendi incassati da società di capitali soggette all'IRES sono esclusi dalla formazione del reddito nella misura del 95% del loro ammontare.

4. Utili e perdite su cambi: Art. 110 comma 3 TUIR

Gli utili presunti e le perdite presunte su cambi originate dall'adeguamento di attività e passività in valuta al cambio di fine esercizio non concorrono a formare il reddito imponibile, poiché non ancora realizzati.

5. La spesa di manutenzione: Art. 102, comma 6 TUIR

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, imputate a Conto Economico sono deducibili fino al 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi.

6. Accantonamento a fondi: Art. 107 TUIR

Soltanto alcuni particolari accantonamenti espressamente previsti dalla disciplina fiscale rilevano ai fini del calcolo del reddito imponibile. Nella generalità dei casi, quindi, gli accantonamenti non sono deducibili.

LEZIONE 36 – BILANCIO CONSOLIDATO: IL CONTROLLO TRA NORMATIVA NAZIONALE E PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI – 27.03.2023

Il controllo secondo i principi contabili internazionali

L'IFRS 10 ha fatto sintesi dei due previgenti approcci (approccio del voting right e approccio dei rischi e benefici) e ha ridisegnato il concetto del controllo e conseguentemente ciò che deve essere consolidato.

IFRS 10: un investitore controlla quando sono soddisfatte congiuntamente 3 condizioni:

1. L'investitore ha il potere sulla società ("power over the relevant activities"): hai il potere di decidere gli indirizzi gestionali e finanziarie del soggetto su cui stai valutando il controllo
2. Esposizione ai ritorni variabili dell'investimento: hai il cosiddetto vestito dell'azionista e non dell'obbligazionista ("exposure to variable returns")
3. Capacità ("ability") attraverso la condizione numero 1 ("power") di influire sui ritorni variabili

Il principio poi fa degli esempi riguardo alle attività rilevanti: decisioni di acquisto di rivendita di beni e servizi, definizione del budget e dei piani industriali, selezione e acquisto delle attività, la scelta di dove investire in attività di R&D, nomina dei key manager, modalità e forme di finanziamento, ...

Questo potere lo si può avere:

- Perché si detengono i voting rights (diritti azionari)
- Perché ho accordi contrattuali e quindi posso decidere determinati ambiti dell'attività partecipata

Il secondo requisito lo si verifica dimostrando la posizione di rischio "equity": sono esposto all'andamento positivo e negativo del business dell'attività partecipata. Non ho un rendimento fisso dall'investimento ma variabile a seconda di come va la società.

Nel valutare se un soggetto ha il potere non bisogna solo guardare ai diritti di voto attuali ma anche a quelli potenziali e sostanziali (in the money -> che è conveniente esercitare): diritti di voto legati per esempio a opzioni call/put che ha sottoscritto.

Esempi:

1. A: 60% in T, B: 40% in T. A controlla e consolida T
2. A: 60% in T, B: 40% in T. A vende un'opzione call a B. Opzione americana, strike price: 80 Eur, Fair value del sottostante: 100 Eur. B controlla T dato che ha diritti di voto potenziali e sostanziali per il 100%.
3. A: 60% in T, B: 40% in T. A vende un'opzione call a B. Opzione americana, strike price: 150 Eur, Fair value del sottostante: 100 Eur. Essendo l'opzione out of the money non deve essere considerate. Quindi A controlla e consolida T.
4. B: 100% in T, A: 0% in T. Al momento dell'acquisto del 100% di T da parte di B per 100 Eur, B cede una call ad A ed A una put a B. Entrambe le opzioni hanno le seguenti caratteristiche: opzioni europee a due anni, strike price 100 Eur + Libor 3 mesi + 200 basis points – dividendi attuali. Per come è congeniata questa operazione i plusvalori sono in capo ad A, B non ha nessun rischio dato che, se l'azienda è in perdita può venderla ad A. A è esposta a tutti i rischi e benefici dell'investimento in T, quindi A consolida T. B fa un'operazione di finanziamento tenendo T come garanzia.
5. A: 46% in T, B: 27% in T, C: 27% in T. Non sono presenti accordi o patti di sindacato. Nessuno ha il controllo di T dato che A non ha il power over the relevant activity. Per decidere cosa

succede in T deve “allearsi” con almeno uno degli altri due soci, può essere messo in minoranza

6. A: 48% in T, il 52% è detenuto da 700.000 azionisti. A controlla T e si ricade in un controllo di fatto. È molto difficile che tutti gli altri 700.000 azionisti si mettano d'accordo contro A.
7. A: 35%, B: 10%, C: 10%, il 45% è detenuto da 100.000 azionisti. Nelle assemblee si presenta circa l'85% del capitale. A non ha il controllo dato che non ha la maggioranza in assemblea.
8. A: 40% in T, X: 60% in T. X non partecipa alle assemblee. A decide tutto. Anche l'assenza di decisioni è una manifestazione del controllo. X può sempre opporsi ad ogni decisione. X controlla e consolida T.

Caso TIM

Il controllo è detenuto da chi esercita il “potere sulle attività rilevanti”. Il potere sulle attività rilevanti è esercitato dal CdA. Occorre quindi verificare chi, in concreto, ha il potere di nominare la maggioranza dei membri del CdA. Consob, quindi, sostiene che Vivendi ha il controllo di A (nonostante fosse socio di maggioranza relativa) dato che in passato è sempre stato in grado di nominare il CdA. L'autorità francese ha concluso in senso contrario (TIM era una società molto indebitata, non avrebbe giovato al bilancio di Vivendi).

LEZIONE 39 – BILANCIO CONSOLIDATO: CASI APPLICATIVI NEL PRIMO ESERCIZIO – 30.03.2023

Il controllo

Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo. Per considerarsi gruppo è necessaria:

- L'indipendenza giuridica dei soggetti che compongono un gruppo
- Dipendenza economica-sostanziale

Separazione nella forma giuridica ma correlazione e dipendenza economica tra di loro. Per la costruzione di un bilancio consolidato creo un unico bilancio come se "le entità giuridicamente distinte fossero un'unica entità".

In un bilancio rilevo le operazioni che avvengono con terzi (es. vendite con terzi, rapporti bancari con terzi, ...), se questa è la logica devono andare ad eliminare "ciò che si muove dentro a questo unico soggetto economico" (tratto le differenti controllate come se fossero delle branch della società madre). Devo quindi apporre delle rettifiche di consolidamento.

Perché viene fatto il bilancio consolidato? Come finanziatore ho necessità di avere delle informazioni sul gruppo ulteriori e diverse rispetto a quelle desumibili dai singoli bilanci delle società appartenenti al gruppo. Il bilancio d'esercizio inoltre non ha solo finalità informative: le riserve vincolate ad esempio limitano infatti la distribuzione dei dividendi. Dato che il bilancio consolidato ha solamente finalità informativa, è necessario iscrivere le attività e le passività al fair value (es. il prezzo più alto pagato per l'acquisto di una partecipazione deve essere allocato alle attività -> purchase price allocation).

Obbligo della redazione del bilancio consolidato

L'obbligo di redazione del bilancio consolidato è definito dal Codice civile e sono presenti dei casi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato.

Quali sono i soggetti da includere

Devono essere incluse nel bilancio consolidato le società controllate, salvo casi di esonero. Definisco quindi il perimetro di consolidamento: l'insieme delle società che formano il gruppo che devono essere viste come un'unica impresa. Stanno fuori da questo "cerchio" i soggetti terzi.

Omogeneizzazione dei dati contabili

Difficoltà nel consolidamento:

- Bilanci con chiusure d'esercizio differenti (es. 31.12 e 30.06)
- Bilanci con valute differenti (es. EUR e USD)
- Differenti metodi di valutazione del magazzino (es. LIFO e FIFO) o di capitalizzazione di alcuni costi (dove è facoltà e non obbligo)

È quindi necessario procedere con l'omogeneizzazione dei differenti bilanci per procedere al consolidamento (operazioni di pre-consolidamento).

Per quanto riguarda l'omogeneità dei criteri di valutazione nella prassi viene distribuito un manuale di pre-consolidamento dalla holding alle partecipate: un insieme di regole che le partecipate dovrebbero seguire nella redazione del bilancio. Dove è impossibile omogeneizzare i criteri di valutazione (es. un magazzino al LIFO ed uno al FIFO), è necessario spiegare in nota integrativa.

Per differenze riguardo ai principi contabili nazionali (es. USGAAP vs ITAGAAP) procedo ad effettuare le apposite rettifiche di consolidamento al fine di avere omogeneità nei principi applicati.

Nell'omogeneizzazione della valuta converto le attività e le passività al tasso di cambio a pronti (tasso di cambio al 31.12), le voci di conto economico al tasso di cambio di ogni operazione o al tasso di cambio medio dell'anno, per le riserve utilizzo il tasso di cambio storico al momento della conversione. Le differenze nei tassi di cambio confluiscono nella riserva da differenze di traduzione. Il bilancio consolidato di una capogruppo italiana deve essere redatto in euro.

Nell'omogeneizzazione della data di chiusura il principio ci dice che di base conta quello che fa la controllante. Se la maggior parte delle altre imprese hanno una data diversa o le imprese più importanti hanno date di chiusura diverse, è possibile redigere il bilancio in queste date ma con indicazione in nota integrativa dell'esercizio di questa facoltà. Le società che chiudono l'esercizio ad una data differente devono comunque fornire una situazione contabile infrannuale per procedere al consolidamento.

Negli schemi di bilancio prevale in linea di massima il bilancio della capogruppo. Va ricordato che nel bilancio consolidato ci sono delle voci non presenti nel bilancio d'esercizio (almeno l'utile e il patrimonio netto di pertinenza di terzi).

Regole operative

Per la redazione del bilancio consolidato utilizziamo i principi contabili nazionali.

Come metodo prevedono il "metodo integrale della teoria della capogruppo". Questo vuol dire che tutte le società che tengo dentro il mio perimetro di consolidamento le considero come se fossero detenute al 100%, a prescindere dalla reale quota di partecipazione (es. Alfa -> 70% in Beta, nel bilancio consolidato iscrivo tutte le attività di Beta al 100% e non pro-quota al 70%). Le rettifiche di consolidamento sono quindi effettuate al 100%.

Le minoranze (i soggetti terzi) sono riflesse nel patrimonio netto di pertinenza di terzi e risultato di pertinenza di terzi.

Il diverso valore corrente che le attività e le passività delle partecipate hanno rispetto al valore contabile (es. Beta ha degli immobili iscritti a Eur 1m ma che valgono Eur 2.5m). Il maggior/minor valore di un asset (fair value) della partecipata li devo prendere pro-quota (nell'esempio al 70%).

I principi contabili internazionali prevedono invece il metodo della "teoria semplificata della capogruppo" che si differenzia a livello sostanziale dal fatto che i plusvalori e i minusvalori rispetto al fair value sono espressi al 100% e non pro-quota come invece avviene nei principi contabili nazionali.

Duplicazioni – le rettifiche di consolidamento

Come primo punto è necessario sommare i bilanci delle singole società andando a creare il bilancio aggregato (o bilancio somma). A partire da questo si attuano le operazioni di consolidamento.

Se sono presenti delle duplicazioni devo apporre delle rettifiche. Es: Alfa vende a Beta, Beta distribuisce dividendi a Gamma. La rilevazione dei plus-minus valori e l'applicazione delle rettifiche di consolidamento comporta la necessità di rilevare l'effetto fiscale differito/anticipato connesso alle rettifiche.

Nel bilancio consolidato infatti si deve rappresentare la situazione "più reale possibile", includendo le imposte che si sarebbero dovute pagare se quell'operazione si fosse/non si fosse verificata. Il bilancio consolidato ha una funzione informativo-pubblicistica: è necessario apporre una modifica alle

imposte ogni qualvolta la somma degli utili delle partecipate e della capogruppo è diverso dall'utile dal bilancio consolidato.

Le operazioni di consolidamento sono di tre tipologie:

1. Elisione delle partecipazioni della controllante

Io Alfa detengo il 100% di Beta. Nel bilancio di Alfa ho iscritto Eur 100k come valore di partecipazione di Beta.

Nel bilancio aggregato sommo le attività del bilancio di Alfa e del bilancio di Beta. Dato che nel bilancio aggregato avrò sia la partecipazione in Beta (dal bilancio di Alfa) che tutte le attività e passività di Beta (dal bilancio di Beta) ho una duplicazione: è necessario quindi elidere la partecipazione avuto riferimento la data di acquisto della partecipazione.

Verifico quindi a quella data il prezzo di acquisto e il valore di patrimonio netto a quella data. Non faccio modifica a questa rettifica negli esercizi successivi, ad eccezione dell'acquisto o della vendita di partecipazioni.

Se il prezzo di acquisto è più alto del patrimonio netto ho una differenza positiva di consolidamento, altrimenti una differenza negativa di consolidamento.

Nel caso di differenza positiva di consolidamento devo verificare se il maggior prezzo pagato è dovuto ad un maggior valore delle attività e passività (scomposizione del prezzo di acquisto – purchase price allocation). Se mi attendo “redditi futuri” il differenziale non allocato alle attività e passività è avviamento. Se non il differenziale non è espressivo di “redditi futuri” è un cattivo affare, da imputare a conto economico.

Nel caso di differenza negativa di consolidamento (ho pagato più basso) faccio la procedura di allocazione perché presumibilmente le attività e passività sono sovrastimate (dovrò quindi ridurre il valore). Se ho una differenza valuto se questa è dovuta a “perdite future”, in questo caso alloco un fondo rischi e oneri oppure se ho pagato meno perché “ho fatto un buon affare”. In questo caso è un ricavo con riserva di consolidamento.

Es. Partecipazione 80%, pago 800. Rettifico per 800 la partecipazione e 200 lo alloco a patrimonio netto di terzi. Avrò 1000 iscritto come differenza tra le attività e le passività della partecipata.

Es2: Prezzo: 700, patrimonio netto: 400. Differenza: 300 (il prezzo è più alto). Faccio Purchase Price Allocation e vedo che per il 30% è dovuto ad immobilizzazioni tecniche, per il 50% avviamento e il residuo è un plusvalore sull'attivo corrente. Storno quindi il valore della partecipazione (-700), il patrimonio netto della partecipata (-400) mi resta una differenza di 300. Questa differenza la alloco come maggiore FV delle attività correnti (60), delle attività immobilizzate (90) e dell'avviamento (150).

Es3: Partecipazione 90%. Patrimonio netto: 1000. Prezzo: 500. Tolgo la partecipazione (900), tolgo il prezzo (500), penso che la restante parte sia dovuta a perdite future e iscrivono un fondo rischi per 400. Dato che ho il 90% devo iscrivere 100 nel patrimonio di terzi, tolgo 1000 di patrimonio netto.

2. Operazioni intragruppo

Gli impatti delle operazioni che restano dentro il perimetro di consolidamento devono essere cancellati salvo esenzioni (es. vendita da Alfa a Beta -> sto solo spostando le merci tra due magazzini, devo quindi rimuovere il costo-ricavo, credito-debito originato da questa operazione).

Ogni volta che c'è un'operazione intragruppo (operazione tra società all'interno del perimetro di consolidamento) e quell'operazione resta all'interno "del cerchio", devo cancellare questa operazione.

Obiettivo: evitare (per esempio nella vendita di merci) che si accresca il valore delle rimanenze.

- Se vendo delle merci devo quindi cancellare il costo e ricavo e il credito e debito.
- Se vendo un'immobilizzazione devo cancellare la plus o minusvalenza, aggiustare gli ammortamenti e il credito e debito.
- Se la controllata distribuisce dividendi alla mamma devo cancellarla. Se la holding distribuisce dividendi ai soci (fuori dal gruppo), non devo rettificare questa operazione.

Prima di eliminare due cose uguali devo renderle uguali: se effettuo operazioni a cavallo d'anno (es. pagamento di un credito IC con mancata ricezione della controparte entro il termine dell'esercizio) devo procedere all'omogeneizzazione.

Dato che vado ad eliminare un margine realizzato intragruppo, devo procedere anche con la rettifica dell'impatto fiscale.

Art. 31, D.lgs. 127/1991: *"Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.*

Sono invece eliminati:

- a. le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;*
- b. i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;*
- c. i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;*
- d. gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.*

Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.

Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è iscritto nello stato patrimoniale consolidato alle voci "azioni o quote proprie" e "riserva per azioni o quote proprie".

Le rettifiche di valore e gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie devono essere eliminati."

È quindi presente una deroga alle rettifiche infragruppo in ipotesi di irrilevanza della rettifica o nel caso di conclusione a normali condizioni di mercato e costi sproporzionati per l'eliminazione.

Dopo aver eliminato i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese del gruppo è necessario rimuovere anche la componente di utile/perdita che queste hanno generato. In particolar modo, se ho un'operazione infragruppo da controllata a controllante è necessario andare a rimuovere anche la quota percentuale di terzi (dato che l'utile di competenza dei terzi andrà a variare, considerando anche in questo caso gli effetti fiscali).

Es. Alfa dispone a Beta un finanziamento inviando bonifico. Al 31.12 una società ha iscritto un credito per 1000, nell'altra società manca il debito e i soldi in banca dato che questi non sono arrivati. È quindi necessario allineare i valori infragruppo. Dopo aver fatto questo posso cancellare il debito e il credito infragruppo. Non rileva che la partecipazione sia al 60%. Tutte le rettifiche di consolidamento le si fanno al 100%. Se si applicano interessi devono rettificare anche la componente di interessi attivi e passivi iscritta. Non ho un impatto fiscale dato che sono interessi dello stesso importo (non ho utile infragruppo)

Es2: Alfa detiene il 70% in Beta. Nel corso dell'esercizio Beta (la controllata) vende ad Alfa (la controllante) al prezzo di 10 unità di merce acquistate a 6. In data 31/12 nella contabilità di magazzino di Alfa risulta che solo il 30% è stato venduto. Devo quindi stornare il costo e il ricavo reciproco di 10. Quando vende Beta ha un utile (dato che vende a 10 cose che aveva comprato a 6). Questa operazione infragruppo non è rimasta interamente dentro al gruppo; quindi, non devo stornare tutto l'utile (il 30% l'ho venduto a terzi, il 70% è all'interno del gruppo). L'utile di $4 * 70\%$ non si è effettivamente realizzato, se ne è realizzato solo il 30% ($30\% * 4$). Avendo venduto beni iscritti al magazzino a 6, che nell'altro magazzino ora sono a 10, non ho fatto altro che valutare indebitamente le rimanenze del $30\% * 4$ (2.8). Dovrò quindi ridurre le rimanenze finali per 2.8. Se riduco il valore delle rimanenze finali, scendono i ricavi e scendono le imposte. Cancellare questo utile ha un impatto fiscale in termini di minori imposte. Avrò quindi imposte anticipate.

Es3: nel corso dell'esercizio X la società Beta ha venduto ad Alfa al prezzo di 3.000 un impianto acquistato nell'anno x-5 per 5.000 ammortizzato al 50% alla data di vendita. Beta ammortizza il macchinario al 10% annuo (quote costanti), mentre Alfa applica un'aliquota di ammortamento del 20% annuo (quote costanti). L'aliquota fiscale è pari al 50%. Per Beta che vende c'è stata una plusvalenza di 500 ($3.000 - 2.500$). L'impianto è ora iscritto a 3.000. L'operazione intragruppo ha determinato una plusvalenza di 500 a fronte di un'indebita rivalutazione dell'impianto di 500. Gli ammortamenti erano prima al 10% (500 annui) mentre Alfa applica un'aliquota del 20% ($3.000 * 0.2 = 600$). Se l'operazione infragruppo non ci fosse stata l'ammortamento sarebbe stato sempre del 10%. È quindi necessario rettificare gli ammortamenti addizionali (da 600 a 500). Plusvalenza: ricavi (valore della produzione) vs immobilizzazione (attivo). Ammortamenti: ammortamenti (costi della produzione) a fondo ammortamento (attivo). Imposte: data riduzione del RAI di 400 ($500 - 100$) è necessario ridurre le imposte di 200 ($50\% * 400$).

Eliminazione dei dividendi infragruppo: i dividendi distribuiti dalle partecipate e rilevati dalla partecipante in conto economico come proventi finanziari devono essere stornati in sede di consolidamento per evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate:

- una prima volta nell'esercizio in cui l'utile realizzato dalla partecipata sia stato attribuito per competenza nel bilancio consolidato alla partecipante (le partecipazioni sono valutate al costo storico, quindi i dividendi vanno a CE come proventi).
- una seconda volta nell'esercizio successivo, quando una quota di quell'utile è stata attribuita come dividendo per cassa alla partecipante.

Es4: Alfa -> 60% in Beta. Beta ha distribuito dividendi per 200. Alfa ha quindi iscritto 120 tra i proventi finanziari ($60\% * 200$). Beta se ha distribuito dividendi ha ridotto le proprie riserve; quindi, è necessario ripristinare le riserve (200). Gli altri 80 sono andati ai soci terzi di beta che hanno già percepito una parte del patrimonio di loro spettanza (devo quindi toglierlo dal patrimonio di loro spettanza). Dividendi: proventi finanziari (120) vs riserve di Beta (200) vs patrimonio netto di terzi (80).

3. Risultato netto di pertinenza di terzi

Quota dell'utile di pertinenza dei terzi. Devo considerare eventuali operazioni controllata a controllante rettificata precedentemente.

In caso di partecipazione non totalitaria, è importante attribuire la quota di risultato d'esercizio di pertinenza ai terzi. Per fare ciò occorre portarla in deduzione al risultato d'esercizio sia in stato patrimoniale che in conto economico.

Qualora le operazioni preliminari di consolidamento (omogeneizzazione dei principi contabili) e/o di consolidamento (eliminazione di utili/perdite infragruppo) abbiano avuto impatto sul risultato dell'impresa controllata, si deve tener conto del loro effetto nel determinare la quota del risultato di esercizio di pertinenza dei soci di minoranza. Se quindi si ha cancellato utile infragruppo, devo tenerne conto pro-quota anche per i terzi.

Utile/Perdita dei terzi = (utile / perdita controllata < 100%) * quota dei terzi +/- (variazioni reddito controllata < 100%) * quota dei terzi

Le variazioni dell'utile/perdita della controllata derivano sia dalle omogeneizzazioni, sia dalle operazioni infragruppo (di queste però le uniche a "impattare" sull'utile/perdita dei terzi sono le eliminazioni dei margini).

Attenzione: le eliminazioni dei margini hanno impatto sui terzi solo se il soggetto venditore è controllata non totalitaria.

LEZIONE 42 – BILANCIO CONSOLIDATO: CASI APPLICATIVI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI – 04.04.2023

L'elisione del costo della partecipazione, effettuata alla data di acquisto della partecipazione, va ripetuta identica senza alcuna modifica in tutti i bilanci successivi (con attribuzione a terzi del patrimonio netto di loro spettanza).

In un bilancio consolidato non si fanno le scritture di riapertura ma si hanno i bilanci della madre e delle figlie. In questi bilanci non si è mai fatta alcuna rettifica di consolidamento.

È quindi necessario riprendere gli aggiustamenti effettuati negli esercizi precedenti.

Operazioni di trascinamento

Le operazioni di trascinamento consistono nel “trascinare” tutte le rettifiche che hanno impattato sull'utile dell'esercizio precedente e portarle in quello successivo, ma solo per gli effetti che esse hanno sullo stato patrimoniale.

In questo modo, si opera una sorta di riapertura dei conti patrimoniali consolidati: l'unica differenza sarà che ciò che nell'esercizio precedente figurava come utile della capogruppo o delle minoranze, sarà iscritto come utile a nuovo o riserve. Più nel dettaglio:

- Si parla di utile a nuovo quando ci si trova in una situazione di attesa: non si sa ancora se l'utile finirà a riserva o se verrà distribuito ai soci
- Si parla di riserve quando l'assemblea dei soci ha già deliberato che l'utile verrà accantonato e non distribuito

Operazioni di rovesciamento

Queste operazioni consentono di rilevare gli effetti che le rettifiche degli esercizi precedenti hanno sul risultato dell'esercizio del nuovo bilancio consolidato.

Tali rettifiche, sono in particolar modo tutte quelle che hanno ancora accesso al conto “crediti per imposte” o “fondo per imposte per rettifiche”. Tali scritture, quando vengono rilevate nel primo esercizio, creano una fiscalità latente, che bisogna continuare ad ammortizzare negli anni finché si esaurisce.

Operazioni di trascinamento e rovesciamento

Le principali operazioni di trascinamento e rovesciamento a cui facciamo riferimento sono:

1. Ammortamenti dei plusvalori e minusvalori riconosciuti all'atto dell'acquisizione;

I plusvalori riconosciuti agli elementi patrimoniali del business acquisito devono essere ammortizzati nel bilancio consolidato lungo la vita utile residua dell'immobilizzazione a partire dall'esercizio in cui l'immobilizzazione viene utilizzata dal gruppo.

In ogni esercizio successivo a quello di acquisizione dovrà essere trascinato l'effetto che l'ammortamento ha avuto sullo stato patrimoniale consolidato negli esercizi precedenti.

Oltre al trascinamento, deve avvenire anche una scrittura di rettifica di puro consolidamento, ossia l'ammortamento dei plusvalori con riversamento della fiscalità differita, così da ridurre il fondo imposte differite creato il primo anno con la prima scrittura.

NB: L'avviamento non è soggetto ad imposizione fiscale.

Es: in t0 avevo iscritto amm.ti per 500, ridotto le imposte per 250 (CE) e ridotto le immobilizzazioni per 500 ed iscritto 250 a fondo imposte differite. Il risultato di esercizio si riduce di 250, quindi iscrivo in contropartita una riduzione di riserve di 250.

In t1 devo fare in modo che quello che avevo fatto in t0 abbia un impatto anche su t1. Devo quindi iscrivere gli impatti patrimoniali della rettifica (trascinamento): -500 nelle immobilizzazioni, -250 nel fondo imposte differite, -250 nelle riserve. Devo poi registrare una rettifica ex-novo nel caso in cui sia necessario ammortizzare, quindi con impatto su CE.

2. Eliminazione dei costi e dei ricavi, dei crediti e dei debiti infragruppo;

Tale rettifica non comporta alcun impatto sui bilanci consolidati degli esercizi successivi a quello del primo consolidamento, nei quali ci si limita ad effettuare una nuova rettifica di storno con riguardo agli importi di pertinenza dell'esercizio stesso.

Alcuni casi particolari possono verificarsi in presenza di riconciliazione con riferimento a costi/ricavi infragruppo: se tali transazioni hanno un'influenza sul reddito dell'esercizio in cui si sono originate, lo stesso impatto deve essere riflesso negli esercizi successivi.

Nel caso di crediti/debiti infragruppo, si deve sottolineare che, se quelli elisi nell'esercizio precedente sono stati saldati, essi non esistono più nei bilanci individuali delle società che li avevano iscritti; pertanto, non hanno più alcun effetto sul nuovo bilancio consolidato. Se, invece, esistono ancora, essi saranno stornati tra le nuove rettifiche di consolidamento.

3. Eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo non realizzate con terze economie;

Nel bilancio consolidato devono essere eliminati gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni (come nel caso di compravendite) effettuate tra le imprese incluse nel consolidato e relative a valori compresi nel patrimonio.

Il risultato economico conseguito dal gruppo deve essere, infatti, quello generato dalle società del gruppo nei confronti dei terzi e non quello che le singole hanno realizzato operando tra di loro.

Queste rettifiche di consolidamento, che impattano sul risultato netto consolidato, comporteranno nell'esercizio successivo, ed eventualmente in quelli seguenti, delle scritture di trascinamento e di rovesciamento per ricostruire gli effetti sul nuovo consolidato, considerando che i bilanci di esercizio delle controllate ovviamente non ne tengono conto.

Es: si sono eliminati in t0 utili infragruppo inclusi nelle rimanenze di 500 in quanto non realizzati con terze economie. Riducendo le rimanenze finali scendono le imposte (imposte anticipate) e il risultato finale. In t1 quindi mi trascino i valori (rimanenze - 500, imposte anticipate +250, riserve -250). La variazione rimanenze impatta sia i saldi di chiusura (rimanenze finali) che quelli di apertura (rimanenze iniziali), devo quindi rovesciare l'aggiustamento effettuato nel precedente esercizio riducendo le rimanenze iniziali (+500), imposte anticipate (-250), riserve (+250). Lato patrimoniale avrà quindi un effetto di neutralizzazione (eccezione per risultato netto e riserve).

4. Eliminazione dei dividendi

Gli effetti dell'eliminazione dei dividendi sono presentati attraverso il caso riportato nelle slide successive. In generale, occorre sempre prendere in considerazione, tra gli altri, almeno i seguenti aspetti:

- Percentuale di partecipazione
- Soggetto che distribuisce

- Percentuale di distribuzione

Es: in t0 sono stati eliminati dividendi infragruppo per 500 distribuiti da Beta ad Alfa (90%). Proventi e oneri finanziari (-450), risultato netto (-450), riserve (+500), riserve di terzi (-50). Devo trascinare gli effetti patrimoniali: riserve (+500 - 450 = +50), riserve di terzi (-50).

Se distribuisco un dividendo < 100%, l'unico effetto nell'anno seguente sarà quello del patrimonio dei terzi, quindi avrà minori riserve di terzi e maggiori di gruppo per l'importo del 10% (terzi). Ricordarsi, inoltre, del fatto che, se il dividendo fosse distribuito da una controllata al 100%, nell'anno successivo non c'è alcun trascinamento. L'impatto del trascinamento riguarda solo la quota dei terzi (dato che impatto sulle riserve = impatto sul risultato).

LEZIONE 44 –IL CONSOLIDAMENTO SINTETICO: METODO DEL PATRIMONIO NETTO. CONFRONTO TRA NORMATIVA NAZIONALE E IAS/IFRS – 13.04.2023

Prima rilevazione: all'acquisto iscrivo la partecipazione al costo storico

Rilevazioni successive: decido se valutare secondo il metodo del costo o del patrimonio netto

Metodo del patrimonio netto

Il costo d'acquisto della partecipazione, alla chiusura dell'esercizio, viene rettificato al fine di evidenziare la quota di utili o di perdite della partecipata (figlia) che spetta alla partecipante (mamma), nonché altre variazioni subite dal patrimonio netto della partecipata.

Es: Se il valore del patrimonio netto della figlia si incrementa a seguito della produzione di utili anche il valore della partecipazione nella madre aumenterà.

Il metodo del patrimonio netto si applica solo in presenza di partecipazioni in società:

- Controllate:
 - o Maggioranza dei voti
 - o Voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
 - o Influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa
- Collegate: influenza notevole
 - o Si detiene un capitale compreso tra il 20% e il 50% (o almeno pari al 10% se la società è quotata) salvo prova contraria.

Per applicare tale metodo la controllante deve imporre alla controllata regole, tempi e procedure di redazione del bilancio.

1. Scomposizione del costo di acquisto della partecipazione

Es: in data 1/1 Alfa acquista 100% in Beta pagando 1.700. Patrimonio netto contabile: 1.000.

2. Rivalutazione dei singoli elementi dell'attivo e del passivo della partecipata al loro valore economico effettivo (valore corrente)

Es: mi accorgo che il maggior valore attribuito alle immobilizzazioni è 400 e ai titoli è 200. Il patrimonio netto rivalutato è quindi 1.600.

3. Inclusione dell'effetto fiscale latente

Es: si consideri un'aliquota fiscale del 40%. Rettifichiamo quindi per 80 i titoli e per 160 gli impianti. Il valore del patrimonio netto rivalutato, considerando l'effetto contabile è quindi pari a 1.360.

4. Determinazione di un goodwill/badwill o di un buon/cattivo affare

- o Prezzo di acquisto > Patrimonio Netto rivalutato

Avviamento positivo (goodwill): aspettativa di sovra-rendimenti futuri (l'avviamento esprime attività intangibili che possono essere iscritte in bilancio in quanto pagate).

Perdita durevole (cattivo affare): errore di stima (si è pagato un prezzo eccessivo e la partecipazione deve essere salutata con conseguente rilevazione di una perdita).

- o Prezzo di acquisto < Patrimonio Netto rivalutato

Avviamento negativo (badwill): aspettative di perdite future (la partecipazione è iscritta al prezzo pagato – una sorta di fondo oneri futuri)

Sconto sul prezzo d'acquisto (buon affare): la partecipazione si iscrive al valore maggiore rispetto al patrimonio netto rivalutato e la differenza rispetto a quanto si è pagato viene iscritta in una riserva non distribuibile (partecipazioni a riserva plusvalore su partecipazioni – è un utile non realizzato).

Es: La differenza tra 1.360 (valore del patrimonio netto rivalutato) e il prezzo di 1.700 è dato di 340. Sull'avviamento non si calcola la fiscalità differita.

5. Calcolo dei risultati di esercizio rettificati della partecipata

Il metodo del patrimonio netto prevede che la società controllante si appropri del risultato economico della partecipata (pro-quota), nello stesso esercizio in cui viene a formarsi (partecipazioni a utili su partecipazioni).

Il risultato della partecipata non è tuttavia quello che scaturisce dal suo bilancio in ipotesi di funzionamento perché si deve tenere conto oltre che delle differenze tra valori contabili e prezzo pagato emerse in sede di acquisto della partecipazione, di disomogeneità tra il bilancio della partecipante e quello della partecipata, nonché di operazioni intragruppo.

Il risultato della partecipata va dunque rettificato.

Es: nell'anno x la partecipata realizza un utile di 300.

6. Calcolo dei risultati di esercizio rettificati della partecipata

I motivi che obbligano a rettificare il risultato di esercizio della partecipata sono:

- Bilancio della partecipata omogeneo rispetto a quello della partecipata (es. differenti valute di conto)
- Assenza di uniformità nei principi contabili utilizzati
- Data di chiusura dell'esercizio diversa tra partecipante e partecipata
- Presenza di:
 - o Differenze esistenti tra valori contabili e valori emersi in sede di acquisto della partecipazione (es. maggiori ammortamenti)

Es: Dato che su alcuni beni avevamo ravvisato plusvalori latenti, i beni ammortizzabili devono essere maggiormente ammortizzati. Il plusvalore netto dell'impianto è di 240, l'avviamento di 340. I titoli non si ammortizzano. Gli ammortamenti su impianti hanno aliquota del 10%, devo quindi registrare ammortamenti su impianti per 24. L'aliquota dell'ammortamento dell'avviamento è del 20%, quindi 68 di ammortamenti.

In alternativa, l'effetto fiscale latente può essere spiegato come riversamento di imposte differite evidenziate in sede di scomposizione del valore della partecipazione (ammortizzo sul plusvalore al netto delle imposte e non sul solo plusvalore).

Sull'avviamento e sui relativi ammortamenti non si calcola l'effetto fiscale in quanto tale valore non è autonomamente rivendibile. Inoltre esso è stato determinato in via residuale come differenza tra prezzo corrisposto e patrimonio netto rettificato, considerando anche l'effetto fiscale, che è quindi variabile dipendente.

- o Operazioni infragruppo (o intrasocietarie)

Il risultato economico conseguito dal gruppo deve essere quello generato dall'attività del gruppo nei confronti dei terzi e non quello che le singole società hanno realizzato operando tra di loro.

Es: nel corso dell'esercizio x la mamma ha acquistato a 3 n. 10 unità di merce rivendute a 5 alla figlia. La figlia ha venduto il 50% della merce a 8. Il 50% degli utili Intercompany sono stati realizzati, il 50% è rimasto nella valorizzazione delle merci ($50\% * (5 - 3) * 10 = 10$). Il risultato della partecipata deve quindi essere rettificato di 10. Bisogna considerare l'effetto fiscale latente (imposte pagate su quell'utile). Considerando un'aliquota del 40% la rettifica dell'utile è di 6.

Tale rettifica va operata anche in presenza di utili infragruppo che nascono a seguito della compravendita di altri beni compresi nel patrimonio come immobilizzazioni tecniche o altre attività.

- Plus/minusvalenze realizzata dalle partecipate sui beni oggetto di rivalutazione in sede di acquisto della partecipazione

Es: la partecipata vende i titoli iscritti nel suo attivo a 1.220 realizzando una plusvalenza di 220. La plusvalenza è già considerata nella plusvalenza latente già considerata. Avevamo considerato un plusvalore su titoli al netto dell'effetto fiscale di 120 (200 lordi). Devo quindi rettificare l'utile della maggiore plusvalenza: la togliamo. Rettifichiamo quindi l'utile della partecipata di 120 (il plusvalore netto).

Una plusvalenza su titoli era già stata iscritta nel valore della partecipazione: non posso considerarla due volte (una volta perché stimata e una seconda perché realizzata). Cancello quella stimata in modo da lasciare nel bilancio della partecipata quella effettivamente realizzata.

7. Contabilizzazione del risultato di esercizio rettificato della partecipata

Es. Utile contabile: 300. Ammortamento plusvalore impianti: - 24, ammortamento avviamento - 68, storno utile infragruppo: - 6, storno plusvalenze titoli: - 120. Il risultato rettificato da contabilizzare è 82. Considerando che la partecipazione è detenuta al 100% iscriverò partecipazioni a utili su partecipazioni per 82. Non aspetto una delibera di distribuzione utili ma rilevo subito l'utile.

La partecipazione avrà quindi un valore maggiore rispetto al costo storico. Quell'utile non essendo realizzato ma derivando da un metodo valutativo (patrimonio netto), dovendo tutelare l'effettività del patrimonio, dovrò costituire una riserva su utili non realizzati (vincolata). In sede di destinazione dell'utile (in assemblea di x+1) dovrò quindi vincolare la parte dell'utile (nell'esempio di 82) con utile anno x a riserva valutazione con metodo del patrimonio netto.

8. Trattamento contabile dei dividendi distribuiti dalla partecipata

L'incasso dei dividendi costituisce la realizzazione finanziaria dell'utile della partecipata che precedentemente aveva incrementato il valore della partecipazione.

La distribuzione del dividendo comporta quindi una riduzione del valore della partecipazione.

Es. in data 15/6/x+1 l'assemblea della partecipata delibera l'accantonamento a utile di 260 e la distribuzione di dividendi per 40. Registrerò quindi Banca a Partecipazione per 40 (diminuisco il valore della partecipazione quando incasso).

Contemporaneamente, quota parte della riserva vincolata diventa libera e quindi la partecipata effettua la scrittura riserva valutazione con metodo del patrimonio netto a riserva libera (nell'esempio 40).

Una quota dell'utile a suo tempo già contabilizzato ma non ancora realizzato, è ora divenuto certo (si sono incassati dividendi): pertanto la corrispondente parte della riserva può essere liberata.

NB: Secondo i principi contabili internazionali le partecipazioni in controllate sono valutate al costo o al fair value, le partecipazioni in collegate le joint ventures possono essere valutate al costo o secondo il metodo del patrimonio netto.